



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

ai sensi del Decreto Presidente della Regione n°590 del 9 settembre 2020 e ss.vi
N.1 DEL 29 LUGLIO 2021

Oggetto: Riconoscimento della salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis del D.lgs 152/ 2006 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore in Aragona, nella sede dell'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento, il Commissario ad acta dott.ssa Mariannunziata Di Francesco, nominata con D.P.Reg. n°590 del 9/9/2020, confermato e prorogato con D.P.Reg.n°505 del 22/1/2021, con D.P.Reg.n°527 del 24/2/2021 e D.P.Reg. n° 567/GAB del 18/06/2021 alla presenza del Dr. Vincenzo Iacono e del Dr. Giovanni Castronovo, delibera sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE

- con legge regionale n°19 del 11 agosto 2015, sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione Siciliana;
- l'ATI di Agrigento si è costituita con Deliberazione n°1 del 12 aprile 2016 (all. A) ed ha in pari data provveduto con Deliberazione n°2 (all. B) ad approvare lo statuto, nonché a ricoprire le proprie cariche istituzionali, nominando il Presidente, il vice Presidente ed il Consiglio direttivo;
- l'ATI - Ag9 con la nota n°1969 del 16 giugno 2017 (all. C), avente ad oggetto "*Riorganizzazione del SII in Sicilia - LR.19/2015, D.lgs n°152 del 3 aprile 2006 – art. 147: accertamento requisiti gestione autonome servizio idrico*", ha richiesto ai Comuni della provincia, di comunicare gli eventuali requisiti di gestione autonome ai sensi della normativa citata nell'oggetto e secondo il parere in merito rilasciato dal MTTM n°7069/2016, fissando il termine di giorni 20 per presentare le relative richieste, adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione;
- in riferimento alla nota citata in precedenza sono pervenute all'ATI Ag9 numero 17 richieste da parte dei seguenti Comuni: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Menfi, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina.

- il Consiglio Direttivo dell'ATI Ag9, dopo aver definito le direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art 147 comma 2bis D.lgs n°152/2006 (delibera n°8 del 22/7/2019 (all. D) ha dato mandato agli uffici dell'Ente di svolgere gli adempimenti e le valutazioni previsti dalla normativa di riferimento;
- i suddetti uffici hanno predisposto un "Documento istruttorio" che è stato approvato dal Consiglio direttivo con delibera n°11 del 24 settembre 2019 (all. E);
- l'ATI Ag9 nella seduta del 23 ottobre 2019 ha preso atto delle delibere del Consiglio direttivo n°8 del 22/7/2019 (citata) e n°11 del 24/9/2019 e la proposta n.11 del 23/10/2021 dello stesso Consiglio Direttivo (all. F), contenente il "Documento istruttorio", predisposto dagli uffici dell'Ente di governo d'ambito (ATI Ag9) su mandato dello stesso Consiglio direttivo e relativo agli adempimenti ed alle valutazioni previsti dalla normativa di riferimento volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della salvaguardia ex art 147 comma 2bis Dlgs 152/2006;
- l'ATI Ag9 con delibera n°12 del 23 ottobre 2019 (all. G) approva la proposta n°11 del 23 ottobre 2019 del Consiglio direttivo ed, in particolare, propone di concedere la salvaguardia ai sensi dell'art.147 già citato, con prescrizioni ai Comuni di: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina; sullo specifico delle prescrizioni si rimanda alla delibera n°12 del 23/10/2019, allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante insieme alle altre delibere citate, parimenti allegate;
- L'ATI Ag9 con la medesima delibera n°12 del 23/10/2019 respinge le istanze presentate dai comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Palma Montechiaro, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Aragona, Camastra, Sambuca di Sicilia; per le motivazioni si rimanda alla succitata delibera allegata, che, come già detto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE le note del Dipartimento Acque e rifiuti della Regione siciliana e le note dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U. con le quali a decorrere dal febbraio 2020, sollecitano l'ATI Ag9 a completare le attività declinate e fra le altre "l'attività di verifica delle gestioni salvaguardate ai sensi dell'art 147 comma 2bis Dlgs 152/2006";

DATO ATTO delle diffide nei confronti dell'ATI Ag9 formulate dall'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U.;

DATO ATTO dei supplementi istruttori concessi all'ATI Ag9 da parte del Dipartimento acque e rifiuti della Regione siciliana su richiesta dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U.;

DATO ATTO che l'Assessore per l'Energia ed i servizi di P.U. ha valutato che le risposte fornite dall'ATI Ag9 in merito al riconoscimento delle gestioni salvaguardate, hanno solo valore istruttorio e che gli stessi riconoscimenti sono condizionati ad una successiva verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo Piano d'ambito e che quindi non sono esaustive, ha ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di Commissario ad acta, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile per la

conclusione dell'iter e la formalizzazione dei comuni rientranti fra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147 comma 2 bis DLgs 152/2006;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n° 590 del 9 settembre 2020 di nomina a Commissario ad acta presso l'ATI Ag9 della dott.ssa Mariannunziata Di Francesco (**all. H**), con il compito, fra gli altri, di *"provvedere in via sostitutiva, alla conclusione dell'iter di definizione e alla formulazione delle gestioni salvaguardate ex art.147 comma 2bis DLgs152/2006"*;

CONSIDERATA l'attività posta in essere dal Commissario ad acta, nominato con il D.Pres.Reg.n.590/2020 e successivi, che si è concentrata, inizialmente, a verificare lo stato degli interventi posti in essere dai comuni individuati dalla Delibera ATI Ag9 n°12 /2019 per superare le prescrizioni previste dalla medesima delibera, quale condizione per il riconoscimento della salvaguardia e successivamente, verificate le inadempienze, a diffidare con nota n°3071 del 2/11/2020 (**all. I**) i suddetti comuni a provvedere con immediatezza e comunque entro il 10 dicembre 2020;

DATO ATTO che al fine di superare l'impasse decisionale che si era registrato sull'argomento e per assicurare il coinvolgimento di tutti i comuni della provincia di Agrigento, il redigendo Piano d'Ambito ha ricompreso nell'analisi e nella ricognizione anche gli otto comuni individuati per il riconoscimento della salvaguardia, inserendo nel relativo cronoprogramma la data del 31 dicembre 2022, quale termine ultimo per la cessione delle reti e degli impianti alla gestione unica, previa verifica della presenza dei requisiti previsti dall'art. 147 più volte citato; il suddetto Piano è stato successivamente votato dall'Assemblea dei sindaci il 29 dicembre 2020 con Delibera ATI n°11 (**all.L**)

CONSIDERATO che la diversa tempistica prevista nel Piano d'Ambito, che rappresenta lo strumento di gestione e programmazione finanziaria ed economica di tutto il SII della provincia di Agrigento, supera il termine indicato nella nota commissariale di diffida °3071 del 2/11/2020, assicurando tempi certi all'iter procedurale per la concessione della salvaguardia;

DATO ATTO che nelle more i Comuni, definiti nel Piano d'ambito *"salvaguardabili"*, hanno portato avanti le iniziative e gli interventi richiesti per il riconoscimento della salvaguardia, presentando a corredo una documentazione integrativa; la suddetta documentazione è analiticamente descritta negli Allegati numerati dal 1 al 8 che fanno parte integrante del presente provvedimento. La documentazione indicata nei suddetti allegati e quella comunque citata nel presente provvedimento è conservata nell'archivio dell'ATI ed è consultabile nel rispetto della normativa vigente sull'accesso agli atti.

RILEVATO che la documentazione presentata dagli otto comuni *"salvaguardabili"*, compresa quella integrativa, soddisfa le "Prescrizioni" indicate nella Delibera n°12 dell'ATI Ag9, citata, che costituivano condizione per il riconoscimento della salvaguardia;

CONSIDERATO che il riconoscimento della salvaguardia, di cui al più volte richiamato art.147 comma 2bis D.lgs 152/2006, spetta all'Ente di governo d'ambito territorialmente competente, attraverso l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, sulla base di idonea istruttoria tecnica, che nel caso in specie è stata regolarmente svolta, come ampiamente risulta dalla narrativa in essere;

CONSIDERATO che la normativa di settore, art 147 comma 2bis D.lgs 152/2006, come modificato dall'art 62 comma 4 della legge 221/2015, riconosce le gestioni del

SII in forma autonoma ai comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- 1- Approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate
- 2- Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali ed ambientali Dlgs n°42 /2002
- 3- Utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico.

VISTO inoltre:

- Il DPCM 20 luglio 2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- la Deliberazione ARERA 547/2019/R/IDR, del 17 dicembre 2019, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni";
- la Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3".

IL COMMISSARIO AD ACTA

CONSIDERATO che alcuni documenti a corredo della richiesta della salvaguardia sono stati presentati dai Comuni interessati, nel mese di luglio 2021 (cfr. Allegati da 1 a 8);

VISTA la nota n.6460 del 21/7/2021 di trasmissione al Presidente dell'ATI Ag9, della "Proposta di Delibera" a firma del Commissario ad acta per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei sindaci, fissando il termine del 28 luglio 2021 per l'adempimento;

VISTA La nota n°6354 del 23/7/2021, con cui il Presidente dell'ATI, comunicava che *"non si era nelle condizioni di indire l'Assemblea dei Rappresentanti per la data fissata (il 28 luglio c.a.), perché ai sensi dell'art.8 dello Statuto dell'ATI la convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza"*

DATO ATTO della costituzione dell'Azienda speciale consortile (AICA) avvenuta in data 09/07/2021 che gestirà il SII del territorio agrigentino ed alla quale hanno aderito ad oggi 33 comuni sui 43 che partecipano al Piano d'ambito;

CONSIDERATA la necessità di definire l'ambito della gestione consortile al fine di assicurare trasparenza, efficienza ed economicità alla suddetta gestione;

DELIBERA

- di prendere atto del "Documento istruttorio" prodotto dagli Uffici dell'ATI Ag9 sulle gestioni salvaguardate ed approvato con Delibera n°12 del 23 ottobre 2019;
- di prendere atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina hanno prodotto documentazione finalizzata a dimostrare il possesso dei requisiti di salvaguardia richiesti dal Dlgs 152/2006, allegati al presente provvedimento;
- di riconoscere la salvaguardia della gestione del SII, ai sensi dell'art 147 comma 2bis, nei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Inoltre, si chiede all'ATI di procedere alla presa d'atto del presente provvedimento nella prossima Assemblea dei sindaci e di svolgere una verifica annuale del rispetto di tutte le condizioni di legge vigenti, comprese quelle introdotte dallo schema regolatorio di convergenza di cui alla Delibera ARERA 580/2019, demandando detto compito agli Uffici dell'ATI Ag9, che dovranno illustrare all'Assemblea il relativo esito, affinché possano essere adottate le conseguenti determinazioni in merito, compresa la revoca del riconoscimento della salvaguardia.

Il Commissario ad acta
Maria Di Francesco

ALL. A

REPUBBLICA ITALIANA



REGINE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE

n. 1 del 12/04/2016

OGGETTO: Presa d'atto costituzione ~~Ambito territoriale~~ Ottimale di Agrigento ed insediamento dell'Assemblea territoriale idrica.

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di Aprile ore 16.45 nei locali del Consorzio di Ambito S.I.I. in P.zza Trinacria in Aragona si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, giusta nota di convocazione prot. 1452 del 01 aprile 2016 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

- 1 Presa d'atto costituzione Ambito territoriale Ottimale di Agrigento ed insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica;
- 2 Approvazione statuto;
- 3 Elezione del Presidente e vicepresidente dell'Assemblea Territoriale Idrica;
- 4 Elezione dei membri del Consiglio direttivo

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo Assessore delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato e da foglio presenze allegato:

Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	S/D/C
Agrigento	Firetto	ASSENTE

Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	S/D/C
Alessandria	Alfonso	S

	Calogero	
Aragona	Salvatore Parello	S
Burgio	Vito Ferramelli	S
Caltabellotta	Paolo Segreto	S
Cammarata	Giambrone Vincenzo	S
Canicattì	Corvo Vincenzo	S
Castrofilippo	Sferrazza Calogero	S
Cianciana	Alfano Santo	S
Favara	Manganella Rosario	S
Ioppolo Giancaxio	Portella Giuseppe	ASSENTE
Licata	Sambito Angelo....	D
Menfi	Lotà Vincenzo	S
Montevago	Impastato Calogero	S
Palma Di Montechiaro	Balistrieri Daniele	D
Racalmuto	Messana Emilio	S
Ravanusa	Lombardo Filippo	D
Ribera	Pace Carmelo	S

Della Rocca	Frisco	
Bivona	Panepinto Giovanni	ASSENTE
Calamonaci	Inga Vincenzo	S
Camagra	Cascia Angelo	S
Campobello di Licata	Picone Giovanni	S
Casteltermini	Sapia Alfonso	S
Cattolica Eraclea	Termine Niccolò	S
Comitini	Ranieri Felice	S
Grotte	Fantauzzo Paolino	S
Lampedusa e Linosa	ASSENTE	
Lucca Sicula	Lume Francesco	D
Montallegro	Baglio Pietro	S
Naro	Mirabile Livia	D
Porto Empedocle	Tumminello Antonio	D
Raffadali	Cuffaro Silvio	S
Realmonte	Zicari calogero	S
Sambuca di Sicilia	Cacioppo Giuseppe	D

San Biagio Platani	Sabella Santo	S	San Giovanni Gemini	ASSENTE	
Santa Elisabetta	ASSENTE	S	Sant'Angelo Muxaro	Alfano Lorenzo	S
Santa Margherita Belice	Bonifacio Tanino	D	S.Stefano Quisquina	F. Cacciatore	S
Sciacca	Di Paola Fabrizio	S	Siculiana	Lauricella Leonardo	S
Villa Franca Sicula	Balsamo Domenico	S			

Il Sindaco di Casteltermini Sapia, dato atto dell'assenza del Commissario, malgrado l'art.5 comma 2 della L.R. 19/2015 preveda che *"le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità di Ambito.....sono prorogate sino alla costituzione dell'ATO di cui all'art.3"*, invita l'Assemblea a eleggere il Presidente e il Segretario della seduta odierna, proponendo rispettivamente il Sindaco di Favara Manganello e il Direttore generale del Consorzio di Ambito in liquidazione Ing. Barone: l'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente chiama l'appello dei presenti: risultano assenti i seguenti Comuni : Agrigento, Bivona, Ippolito, Lampedusa, Licata, S.Elisabetta San Giovanni Gemini, sussiste pertanto il numero legale

Il Presidente propone all'Assemblea l'elezione del Sindaco di Casteltermini quale vicepresidente della seduta: nonché quella dei Sindaci Di Cammarata e Villafranca Sicula quali scrutatori: l'Assemblea approva all'unanimità.


Il presidente dà lettura del primo punto all'o.d.g.: **Preso d'atto costituzione Ambito territoriale ottimale di Agrigento ed insediamento Assemblea territoriale Idrica di Agrigento.**

Il punto è approvato all'unanimità dei 37 presenti

Il Verbalizzante

Ing.  Barone

Il presidente della seduta

 Rosario Manganello

REPUBBLICA ITALIANA



REGINE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE

n. 2 del 12/04/2016

OGGETTO: Approvazione statuto

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di Aprile ore 16.45 nei locali del Consorzio di Ambito S.I.I. in P.zza Trinacria in Aragona si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, giusta nota di convocazione prot. 1452 del 01 aprile 2016 avente ad oggetto il seguente punto all'ordine del giorno:

Approvazione statuto:

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo Assessore delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato e da foglio presenze allegato:

Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	S/D/C
Agrigento	Firetto Calogero	S
Aragona	Salvatore Parello	S
Burgio	Vito Ferramelli	S
Caltabellotta	Paolo	S

Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	S/D/C
Alessandria Della Rocca	Alfonso Frisco	S
Bivona	Panepinto Giovanni	S
Calamonaci	Inga Vincenzo	S
Camastra	Cascia	S

	Segreto	
Cammarata	Giambrone Vincenzo	S
Canicatti	Corvo Vincenzo	S
Castrofilippo	Sferrazza Calogero	S
Ciacciana	Alfano Santo	S
Favara	Manganella Rosario	S
Ioppolo Giancaxio	Portella Giuseppe	S
Licata	Sambito Angelo....	D
Menfi	Lotà Vincenzo	S
Montevago	Impastato Calogero	S
Palma Di Montechiaro	Balistrieri Daniele	D
Racalmuto	Messana Emilio	S
Ravanusa	Lombardo Filippo	D
Ribera	Pace Carmelo	S
San Biagio Platani	Sabella Santo	S
Santa Elisabetta	Domenico	S
Santa Margherita	Bonofacio Tanino	D

	Angelo	
Campobello di Licata	Picone Giovanni	S
Casteltermini	Sapia Alfonso	S
Cattolica Eraclea	Termine Niccolò	S
Comitini	Ranieri Felice	S
Grotte	Fantauzzo Paolino	S
Lampedusa e Linosa		
Lucca Sicula	Lume Francesco	D
Montallegro	Baglio Pietro	S
Naro	Mirabile Livia	D
Porto Empedocle	Tumminello Antonio	D
Raffadali	Cuffaro Silvio	S
Realmonte	Zicari calogero	S
Sambuca di Sicilia	Cacioppo Giuseppe	D
San Giovanni Gemini	Panepinto Carmelo	S
Sant'Angelo Muxaro	Alfano Lorenzo	S
S. Stefano Quisquina	F. Cacciatore	S

Belice		
Sciacca	Di Paola Fabrizio	S
Villa Franca Sicula	Balsamo Domenico	S

Siculiana	Lauricella Leonardo	S

Entrano il Sindaco di Siculiana e di Ioppolo

Il Presidente ricorda all'Assemblea che si sono tenute delle riunioni, in ultimo a San Biagio Platani, a conclusione delle quali è stato predisposto uno Statuto apportando modifiche a quello tipo, contenuto nella circolare dell'Assessore Contraffatto; comunica altresì che allo Statuto così predisposto sono stati presentati alcuni emendamenti che si dovranno discutere nella odierna seduta.

Chiede di parlare il Sindaco di Sciacca che propone quale metodo di lavoro di partire dallo statuto tipo con lettura di ogni singolo articolo ed apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni sullo stesso.

Il Sindaco di Campobello di Licata ricorda che un gruppo di lavoro ha elaborato un nuovo statuto

Entra il Sindaco di Agrigento

Il Sindaco di Ioppolo ritiene invece che si debba procedere partendo dallo Statuto esitato dal gruppo di lavoro e discutere su eventuali modifiche da apportare.

Il Sindaco di Casteltermini ritiene che si debba votare articolo per articolo e poi effettuare la votazione finale.

Il Sindaco di Cattolica Eraclea insiste perché si lavori sul testo prodotto dal Comitato ristretto.

L'Assemblea da mandato al Presidente del Consiglio Comunale di Menfi, Clemente, di dare lettura degli emendamenti presentati :

Il Sindaco di Racalmuto propone che i revisori vengano nominati con il sorteggio; che il Direttore venga nominato con procedura ad evidenza pubblica; che ad ogni cittadino, anche moroso, vengano assicurati comunque 50 litri al giorno.

Le Associazioni dei consumatori nell'ambito dell'art. 8 (partecipazione popolare) propongono l'inserimento di 3 commi.

Il Sindaco di Casteltermini propone un emendamento che prevede l'utilizzo del personale che collabora con l'ATO in liquidazione, nelle more della nomina del Direttore.

Il Sindaco di Bivona propone una modifica dell'art.7 comma 2.

Il Sindaco di Agrigento propone una modifica dell'art. 6 comma 2 riguardante la rappresentatività assembleare, che varierebbe di poco quanto proposto dal Comitato di lavoro.

Il Sindaco di Burgio giudica negativamente la proposta perché in tal modo pochi Comuni deciderebbero per tutti.

Il Vicesindaco di Agrigento Virone, ritiene invece che tale ultima modifica apporterebbe piccole variazioni a quanto stilato dal Comitato ristretto.

Il Sindaco di Ribera chiede che si decida sulle modalità di voto.

Il Presidente comunica che si procederà nel seguente modo: lettura di ogni singolo articolo dello Statuto approvato dal Comitato di lavoro, con votazione dello stesso (con le modifiche di eventuali emendamenti); infine approvazione dello Statuto nel suo complesso.

Viene letto l'art. 1: Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 2 : Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 3 : Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 4: Si danno per lette le quote di ogni Comune. Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 5: Rispetto allo statuto-tipo viene inserito tra gli organi il Consiglio direttivo. Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 6 : Il Sindaco di Agrigento illustra l'emendamento presentato che, ribadisce, modifica di poco quello approvato dal Comitato ristretto.

Entra il Sindaco di San Giovanni Gemini; si allontana il Sindaco di Cattolica Eraclea che delega il vicesindaco.

Il Sindaco di Ribera propone di votare l'emendamento alla proposta originaria e pertanto si procede alla votazione che ha il seguente risultato: 32 no; 6 si; 2 astenuti. L'emendamento Firetto pertanto è bocciato.

Si passa alla votazione dell'articolo 6 per come approvato dalla Commissione di lavoro: 33 si; 3 no; 3 astenuti. L' articolo 6 pertanto viene approvato nella stesura del comitato.

Viene letto l'art. 7 : Si da lettura dell'emendamento presentato dal Comune di Bivona. Entra il Sindaco di Bivona che lo illustra.

Interviene il Sindaco di Sciacca che ricorda che sull'altare dell'unità sono stati approvati alcuni emendamenti in contrasto con l'impugnativa dello Stato.

Il Sindaco di Menfi ritiene che pur essendo stata impugnata, la Legge regionale n.19/2015 è la normativa vigente: lo Statuto si può sempre modificare.

Il Sindaco di Casteltermini ribadisce la necessità di approvare lo statuto all'unanimità: ricorda tra l'altro che già col punto b) dell'articolo si era andati oltre le previsioni della circolare Contraffatto.

Il Sindaco di Bivona dichiara, alla luce di quanto emerso, di ritirare l'emendamento.

Si passa alla votazione: l'articolo è approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 8: Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 9: Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 10 : Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 11: Alla fine dell'articolo viene aggiunto: "successivamente ad una manifestazione di interesse". Approvato all'unanimità

Viene letto l'art. 12. Il Sindaco di Agrigento propone una modifica del testo nel quale va inserito che l'assunzione avverrà con evidenza pubblica e comparativa; inoltre la durata del contratto, viene ridotta a tre anni rinnovabile una sola volta. Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 13: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 14: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 15: Approvato all'unanimità.



Viene letto l'art. 16: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 17: Le associazioni dei consumatori hanno fatto pervenire un emendamento con 5 commi che viene letto; nella discussione emerge la necessità di un regolamento per disciplinare le modalità di applicazione del quantitativo minimo garantito. Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 18: Si da lettura dell'emendamento del Sindaco di Casteltermini che viene inserito e diventa il comma 2 dell'articolo. Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 19: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 20: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 21: Approvato all'unanimità.

Viene letto l'art. 22: Approvato all'unanimità-

Si passa alla votazione finale, per appello nominale, del testo dello Statuto nella sua interezza. Lo stesso viene approvato con voti 42 su 42 presenti.

Chiede di parlare il Sindaco di Racalmuto che ricorda di avere già chiesto al Presidente della regione l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art.12 della L.R. n.19/2015.

Illustra tre ordini del giorno:

Il primo fa riferimento all'eventuale insediamento di una Commissione al fine di valutare eventuali inadempienze del Gestore con particolare riferimento al sequestro di depuratori e alla tariffa. Approvato all'unanimità.

Il secondo con il quale si chiede il recesso della Convenzione con Sicilacque. Approvato all'unanimità.

Il terzo con il quale si chiede a Girgenti Acque una verifica in contraddittorio a campione sui contatori installati. Approvato all'unanimità.

Prende la parola il Sindaco di Casteltermini, il quale ritiene che sia necessario evidenziare che vi sono stati dei Comuni che hanno, nei termini previsti dall'art.5 comma 6 della L.R. 19/2015, deliberato l'adozione della forma di gestione prevista dal comma 7 dell'articolo 4 della citata legge.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, delibera che tutti i comuni dovranno far pervenire agli uffici le delibere adottate dai rispettivi Consigli

A questo punto l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera l'aggiornamento dei lavori in prosecuzione fissando la riunione per martedì 19 aprile 2016 ore 16.00 presso la sede legale, senza necessità di ulteriore avviso per i presenti.


Il Verbalizzante

Ing. B. Barone



Il Presidente della seduta

Rosario Manganella







Statuto ATI

Allegato del Verb. n. 2 del

19 aprile 2016

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO
"ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)"
STATUTO

Art. 1

Assemblea Territoriale Idrica

L'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI, istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di seguito elencati:

- comune di Agrigento;
- comune di Alessandria della Rocca;
- comune di Aragona;
- comune di Bivona;
- comune di Burgio;
- comune di Calamonaci;
- comune di Caltabellotta;
- comune di Camastra;
- comune di Cammarata;
- comune di Campobello di Licata;
- comune di Canicatti;
- comune di Casteltermeni;
- comune di Castrofilippo;
- comune di Cattolica Eraclea;
- comune di Cianciana;
- comune di Comitini;
- comune di Favara;
- comune di Grotte;
- comune di Joppolo Giancaxio;
- comune di Lampedusa e Linosa;
- comune di Licata;
- comune di Lucca Sicula;
- comune di Menfi;
- comune di Montallegro;
- comune di Montevago;
- comune di Naro;
- comune di Palma di Montechiaro;
- comune di Porto Empedocle;
- comune di Racalmuto;
- comune di Raffadali;
- comune di Ravanusa;
- comune di Realmonte;
- comune di Ribera;
- comune di Sambuca di Sicilia;
- comune di San Biagio Platani;
- comune di San Giovanni Gemini;
- comune di Santa Elisabetta;
- comune di Santa Margherita di Belice;
- comune di Sant'Angelo Muxaro;
- comune di Santo Stefano Quisquina;



- comune di Sciacca;
- comune di Siculiana;
- comune di Villafranca Sicula;

Art. 2
Sede legale

1. L'ATI dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ha sede nel comune di Aragona, Piazza Trinacria Edificio A.S.I.

Art.3
Natura e funzioni

1. L'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
2. L'ATI è l'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATI sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote sono stabilite come segue:

Comune	POP. RES. 2011	%
Agrigento	58.323	13,05
Alessandria della Rocca	3.118	0,70
Aragona	9.493	2,12
Bivona	3.882	0,87
Burgio	2.780	0,62
Calamonaci	1.375	0,31
Caltabellotta	3.907	0,87
Canicatti	34.863	7,80
Casteltermini	8.422	1,88
Castrofilippo	3.020	0,68



Cattolica Eraclea	3.975	0,89
Cianciana	3.517	0,79
Comitini	944	0,21
Favara	32.972	7,38
Grotte	5.839	1,31
Joppolo Giancaxio	1.210	0,27
Lampedusa e Linosa	6.105	1,37
Licata	38.125	8,53
Lucca Sicula	1.917	0,43
Menfi	12.711	2,84
Montallegro	2.543	0,57
Montevago	3.015	0,67
Naro	8.103	1,81
Palma di Montechiaro	23.643	5,29
Porto Empedocle	16.841	3,77
Racalmuto	8.345	1,87
Raffadali	12.837	2,87
Ravanusa	12.128	2,71
Realmonte	4.487	1,00
Ribera	19.302	4,32
Sambuca di Sicilia	6.114	1,37
San Biagio Platani	3.501	0,78
San Giovanni Gemini	8.127	1,82
Santa Elisabetta	2.608	0,58
Santa Margherita Belice	6.544	1,46
Sant'Angelo Muxaro	1.471	0,33
Santo Stefano Quisquina	4.897	1,10
Sciacca	40.899	9,15
Siculiana	4.632	1,04
Villafranca Sicula	1.426	0,32

Art. 5 Organi dell'ATI

1. Sono organi dell'ATI:
 - a) l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Revisore Unico dei conti;
 - e) il Direttore.



Art. 6

Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti e quote di rappresentanza.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona dei Sindaci o di loro delegati: Assessori, Consiglieri Comunali, Funzionari o Esperti nominati dal Sindaco.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente indicata nell'ultimo censimento ISTAT e secondo il seguente criterio:
Quote di rappresentanza:

Comuni con popolazione residente da 1 a 10.000 abitanti	1 voto
Comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti	2 voti
Comuni con popolazione residente da 20.001 a 30.000 abitanti	3 voti
Comuni con popolazione residente da 30.001 a 40.000 abitanti	4 voti
Comuni con popolazione residente da 40.001 a 50.000 abitanti	5 voti
Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti	6 voti
3. La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti non dà diritto ad alcun compenso.
4. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente dell'ATI.
5. L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'ATI di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
6. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dei rappresentanti qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti svolge funzioni d'indirizzo dell'attività dell'ATI.

Essa svolge le seguenti funzioni e delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) approva lo Statuto;
- b) elegge il Presidente dell'ATI e il Vice Presidente, tra i componenti dell'Assemblea stessa;
- c) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- d) nomina il Revisore Unico dei Conti;
- e) nomina e revoca il Direttore;
- f) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- g) determina l'entità del fondo di dotazione consortile;
- h) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n.



152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;

- i) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
- j) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- k) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- l) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con i soggetti gestori del servizio nel rispetto delle prerogative dei singoli comuni o sub-ambiti secondo quanto indicato nel successivo comma 2;
- m) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- n) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- o) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 comma 7, e dall'art. 5 comma 6 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
- p) approva i regolamenti interni;
- q) determina il rimborso spese ai componenti dell'assemblea dei rappresentanti, del consiglio direttivo;
- r) determina il trattamento economico spettante al Revisore Unico dei conti;
- s) determina il trattamento economico spettante al Direttore, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale;
- t) approva il rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- u) delibera ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio direttivo.

2. L'Assemblea dei rappresentanti affida la gestione del Servizio Idrico Integrato, stipula, approva le relative convenzioni e i disciplinari con i soggetti gestori del Servizio, avendo prioritariamente cura di:

- a) Salvaguardare la gestione diretta e pubblica del Servizio attraverso la costituzione di sub / ambiti che rispettino l'unità di bacino idrografico o dei bacini idrografici contigui, composti da più Comuni facenti parte dell'ATO che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5 comma 6 della L.R. 19/2015;
- b) Salvaguardare la gestione singola e diretta di Comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti nonché la gestione delle isole minori e dei Comuni di cui al comma 6, dell'art. 1 della L.R. 9/1/2013, n. 2, nei casi in cui la gestione associata risulti anti economica, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.R. 19/2015;
- c) Salvaguardare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei Comuni che presentano caratteristiche di approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, ovvero sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici, ovvero l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico, così come stabilito dall'art. 147, comma 2 bis, del D.L n. 152 del 03/04/2006.

L'ATI, svolge il compito di coordinamento del servizio ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori. Inoltre l'ATI, provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di ciascun Comune che intende mantenere la gestione del servizio, secondo quanto previsto nelle precedenti lettere b) e c) e delle società consortili costituite da quei singoli Comuni, facenti parte dell'ATO, che intendano consorzarsi



per costituire Società consortili ad esclusivo capitale pubblico di cui all'art. 4, comma 13, della L.R. 19/2015.

L'ATI affida la gestione del Servizio Idrico Integrato, tenendo conto che l'acqua è un bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative e che l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano non assoggettabile a ragioni di mercato, così come stabilito con L.R. 19/2015.

L'ATI prende atto, altresì, che la proprietà degli impianti idrici è degli Enti locali (art. 1, comma 2 lett. c, L.R. 19/2015), che, quindi, hanno facoltà di trasferire le reti ad un eventuale soggetto gestore solo nel caso in cui la nuova gestione risulti economicamente più vantaggiosa per il Comune e per i cittadini.

Inoltre, al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità e agli obiettivi della L.R. 19/2015, l'ATI valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti in essere in Provincia di Agrigento, adottando i conseguenti provvedimenti, così come stabilito dall'art. 5, comma 4 e comma 6, della L.R. 19/2015.

L'ATI, al fine di consentire l'adeguamento degli impianti idrici in tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, destina ogni finanziamento a tutti i Comuni dell'ambito a prescindere dal soggetto gestore.

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti ovvero un terzo delle quote di rappresentanza.
4. L'Assemblea è convocata con avviso a mezzo pec contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'ATI a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.



Art.9 Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza stabilite secondo i criteri indicati nell'art. 6 comma 2 del presente Statuto.
3. In seconda convocazione l'Assemblea dei rappresentanti è valida purché la quota rappresentata dagli intervenuti sia non inferiore ad un terzo del totale delle quote di rappresentanza.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza dei soggetti presenti in assemblea.
5. Limitatamente all'elezione del Presidente dell'ATI e del Vice Presidente (Art. 7, comma 1, lettera b del presente Statuto), si procederà con voto a scrutinio segreto e ciascun rappresentante avrà diritto ad un solo voto.
6. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, i dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4 commi 7 e 8, dell'art. 5 commi 4 e 6, della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, nonché dell'art.21 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza e la maggioranza numerica dei soggetti aventi diritto al voto.

Art. 10 Presidente dell'ATI

1. Il Presidente dell'ATI ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente.
 - a) Convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio direttivo, e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) Cura le relazioni esterne e controlla le relazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato con l'utenza;
 - c) Esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio Direttivo, ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 11 Revisore unico dei conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ATI è esercitato da un Revisore Unico dei



conti, che relaziona annualmente all'Assemblea dei rappresentanti.

2. L'Assemblea dei rappresentanti nomina il Revisore Unico dei Conti ed il suo supplente tra i soggetti iscritti alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al registro dei Revisori Contabili, tramite pubblico sorteggio regolato secondo la normativa vigente, successivamente ad una manifestazione di interesse.
3. Per la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 235 e 236 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.
4. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 12 Il Direttore

1. La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'ATI, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
 - a) è il capo del personale dell'ATI e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
 - d) ha la legale rappresentanza dell'ATI dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni dell'ATI, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei rappresentanti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attraverso procedura ad evidenza pubblica e comparativa.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

Art. 13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ATI, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno. La carica di componente del Consiglio direttivo non dà diritto ad alcun compenso.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei rappresentanti provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore

Art. 14 Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti; ad esso spettano tutti i compiti non gestionali non attribuiti ad altri organi dell'ATI.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'Assemblea dei rappresentanti gli atti di cui all'art. 3, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
 - b) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'ATI;
 - c) propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - d) formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'ATI o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Art. 15 Pubblicità atti fondamentali dell'ATI

1. Gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ATI, al fine di dare massima diffusione all'attività dell'ATI di ambito.



Art. 16 **Forme di consultazione**

1. Gli organi dell'ATI promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ATI.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'ATI in particolare:
 - a) attuano incontri con i Comuni partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti.

Art. 17 **Tutela dei diritti degli utenti**

1. Gli organi dell'ATI assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla normativa vigente, nonché tutti i principi e le disposizioni di cui all'Art. 10 comma 1 della L.R. 19/2015, in ordine all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'Art.10 della stessa legge, nonché del richiamato Art. 4 comma 12 (Fondo di solidarietà) sarà disciplinata da successivo regolamento attuativo che sarà approvato dall'ATI, e terrà conto delle diverse forme di gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. L'ATI, con successivo regolamento, dovrà garantire la piena operatività delle disposizioni di cui all'art. 8, legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, in ordine agli strumenti di partecipazione democratica, al fine di assicurare un governo democratico delle gestioni del servizio idrico integrato.

Art. 18 **Uffici e personale**

1. Il personale dell'ATI è individuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19.
2. Nelle more della nomina del Direttore generale di cui all'Art. 12 del presente Statuto, l'ATI per lo svolgimento delle relative funzioni, potrà avvalersi del personale in servizio presso il disciolto ATO di Agrigento in liquidazione.

Art. 19 **Patrimonio**

1. L'ATI è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da

03

ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'ATI possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'ATI - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'ATI e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 20 **Contabilità e finanza**

1. Per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni.
2. Le spese di funzionamento dell'ATI gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria in vigore e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno in proporzione alla quota di partecipazione secondo quanto indicato dall'art.4 del presente Statuto.

Art. 21 **Modifiche statutarie**

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.

Art.22 **Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla normativa vigente per i Comuni, in quanto applicabili.

[Handwritten signature]



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

ALL. C

Prot. n. 196P del 16.06.17

Oggetto: Riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – L.R. 19/2015
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 art. 147 –
Accertamento requisiti gestione autonomia servizio idrico.


Ai Signori Sindaci dei Comuni di

Agrigento
Alessandria della Rocca
Aragona
Bivona
Burgio
Calamonaci
Caltabellotta
Cammarata
Campobello di Licata
Camastra
Canicatti
Casteltermini
Castrofilippo
Cattolica Eraclea
Cianciana
Comitini
Favara
Grotte
Ioppolo Giancaxio
Lampedusa e Linosa
Licata
Lucca Sicula
Menfi
Montalegrosso
Montevago
Naro
Palma di Montechiaro
Porto Empedocle
Racalmuto
Raffadali
Ravanusa
Realmonte
Ribera
Sambuca di Sicilia
San Biagio Platani
San Giovanni Gemini
Santa Elisabetta
Santa Margherita di Belice
Sant'Angelo Muxaro
Santo Stefano Quisquina
Sicacusa
Siculiana
Villafranca Sicula

Facendo seguito alla Circolare dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U. prot.n. 4586/GAB del 18.05.2016, *Riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – L.R. 19//2015 Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017 – Adempimenti delle Assemblee territoriali* (allegata alla presente), si chiede alle SS.LL. di comunicare gli eventuali requisiti di gestione autonome ai sensi del dispositivo di cui all'art. 147 del D. Lgs. 152/06 (allegato alla presente), secondo il parere in merito rilasciato dal MATTM giusto prot. 7069/2016 (allegato alla presente).

Ciò premesso, si assegnano gg. 20 dal ricevimento della presente al fine di avanzare richiesta che dovrà essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione.

Il Presidente
Arch. Vincenzo Lotà



ALL. D

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 8 del 22/07/2019

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art. 147 D.lgs. 152/2006

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	P
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	P
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	P
	CONSIGLIERE	AGRIGENTO	A
MILKO CINA'	CONSIGLIERE	BIVONA	P
ETTORE DI VENTURA	CONSIGLIERE	CANICATTI'	A
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	P

Assume la presidenza la Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'EGA che invita il Direttore f.f. ad presentare i contenuti della proposta di deliberazione n. 7 di pari oggetto, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentita l'esposizione in merito alle direttive per il riconoscimento dei requisiti che consentono la gestione autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 152/2006;

Visti:

la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/91, e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19/2015;

il D.lgs. 152/2006;

lo Statuto dell'ATI

il vigente O.R.E.L.

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.7 del 17/7/2019, predisposta da questo ufficio, che stabilisce le direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art. 147 del D.lgs. 152/2006, che consentono la gestione autonoma del servizio idrico integrato.

Successivamente ad unanimità di voti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 7 del 17/07/2019

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	
MUGLIA MASSIMO	CONSIGLIERE	AGRIGENTO	
MILKO CINA'	CONSIGLIERE	BIVONA	
ETTORE DI VENTURA	CONSIGLIERE	CANICATTI'	
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	

VISTO CHE ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, il governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del servizio idrico integrato è stato trasferito all'A.T.I., che esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 06/12/2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravata dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;

CHE è in corso da parte dell'Assemblea dei Sindaci la definizione della nuova forma di Gestione del S.I.I. dell'Ambito territoriale Ottimale di Agrigento e che nel corso delle precedenti assemblee è stato deliberato di chiedere a tutti i comuni che ne avessero i requisiti di presentare richiesta formale corredata dalla documentazione per la concessione della gestione in forma autonoma del S.I.I. così come previsto dalla legge;

CONSIDERATO che nelle precedenti sedute del Consiglio Direttivo, è stato dato mandato agli Uffici di predisporre delle linee guida da adottare ai fini dell'istruttoria delle richieste pervenute da seguire per la concessione dei benefici dell'articolo 147 del Decreto legislativo 152/2006 per la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il decreto legge 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha disposto che, in sede di prima applicazione, gli Enti di governo dell'ambito, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ATO, dispongono l'affidamento al gestore unico d'ambito alla

scadenza delle gestioni esistenti, operanti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa vigente.

L'unicità della gestione lascia spazio ad alcune deroghe, previste dal legislatore, alla costituzione del gestore unico d'ambito da parte dell'Ente di governo. In particolare tra le deroghe, il legislatore, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 147 del D. lgs 152/06, ha previsto che siano fatte salve:

- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

VISTI:

la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/91, e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19/2015;

lo Statuto dell'ATI

il vigente O.R.E.L.;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ADOTTARE

Le direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art.147 del D.lgs.152/2006 ed accedere alle gestioni autonome, che seguono:

- Presenza di fonti di approvvigionamento ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22-01-2004 n. 42
- Rispondenza ai parametri di qualità delle acque prelevate da destinare al consumo umano nel rispetto del D. Lgs del 02-02-2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE);
- Avvenuta installazione del misuratore di portata nelle fonti;
- Presenza nelle utenze dei misuratori di portata (contatori) e relativa tariffazione a consumo;
- Risultati del trattamento del refluo e raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE;
- Possibilità di concedere i benefici dell'art. 147 con prescrizione e/o condizione per le trasformazioni delle tariffe da forfait a consumo, per l'installazione dei contatori idrometrici delle utenze e dell'adeguamento degli impianti di depurazione per i comuni che hanno in corso delle procedure di finanziamento da parte del csd "Patto per il Sud" o "FSC" o comunque altre forme di finanziamento pubblico. Questi comuni dovranno sottoscrivere apposita convenzione col l'ATI così come previsto dalle direttive regionali in materia di finanziamento.
- Cessione all'ATI, delle fonti di approvvigionamento e/o dei volumi idrici in eccesso al proprio fabbisogno, da parte dei comuni che beneficeranno dell'articolo 147;

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Direttore
Dott. Vincenzo Pascono

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art. 147 D.lgs. 152/2006

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Lacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere f sulla proposta di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 11 del 24/09/2019

Redatta su iniziativa:



DEL PRESIDENTE



D'UFFICIO

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	P
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	P
CINA MILKO	CONSIGLIERE	BIVONA	P
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	CANICATTI'	A
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	P
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	P

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visti

Il D.Lgs. 152/2006;

la L.R. 19/2015;

il decreto assessoriale n.75 del 29/01/2016;

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019, con oggetto "direttive per il riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006;

il parere interpretativo del Ministero dell'ambiente n. 7069 del 18/04/2016;

Viste le istanze relative al riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 presentate dai Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Cammarata, Camastra, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Menfi, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Margherita di Belice, Santa Elisabetta e Santo Stefano Quisquina;

Vista, inoltre, la proposta di deliberazione n. 9 del 17/09/2019, allegata al presente atto, predisposta dall'ufficio che, dopo l'esame delle istanze pervenute, ha ritenuto di proporre la sussistenza dei requisiti ex art.147 del D.Lgs. 152/2006 con le prescrizioni riportate:

- di concedere al Comune di Santo Stefano Quisquina mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di concedere al Comune di Menfi, mesi 18 per la completa installazione dei contatori idrometrici su tutte le utenze sprovviste, per l'adozione dell'articolazione tariffaria a misura regolarmente approvata dall'ARERA; La trasmissione di uno studio idrogeologico comprovante che il bacino idrogeologico dove attingono i pozzi di contrada "Feudotto" sia collegato all'acquifero/i del bosco Magaggiaro, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Bivona mesi 18 per la realizzazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Burgio, mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Cianciana mesi 18 per l'adeguamento e l'approvazione della tariffa da parte dell'ARERA; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, e per il completamento dell'installazione dei contatori idrometrici nelle utenze sprovviste, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Santa Margherita di Belice mesi 18 per la regolarizzazione della Sorgente "Garra" al Genio Civile di Palermo e all'ATI di Palermo; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Cammarata mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di concedere al Comune di Alessandria della Rocca mesi 18 per l'adeguamento

dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- i comuni di cui sopra dovranno installare nel punto di prelievo delle fonti utilizzate il misuratore di portata, per consentire che eventuali portate idriche in eccedenza rispetto al fabbisogno dei Comuni vengono utilizzati dall'ATI.

Fatto presente che la citata proposta n.9 del 17/9/2019, prevede il rigetto delle istanze relative alla sussistenza dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006:

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Biagio Platani, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Biagio Platani, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Biagio Platani con nota prot. 4267 del 15-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sant'Angelo Muxaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sant'Angelo Muxaro con note prot.3213 del 16-06-2019 e prot. del 16-09-2019, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Palma di Montechiaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Palma di Montechiaro prot. 25291 del 05-07-2017, e prot. 25707 del 09-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n.

152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Giovanni Gemini non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Giovanni Gemini per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Santa Elisabetta, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Santa Elisabetta non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Santa Elisabetta con prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Aragona non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Aragona non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di Aragona con nota prot. 10491 del 15-06-2017, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Camastra non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea Territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza, presentata dal Comune di Camastra prot. n. 5131 del 14-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma


esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sambuca di Sicilia di cui al precedente punto non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sambuca di Sicilia per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

Ritenuto di apprezzare l'allegata proposta di deliberazione dell'ufficio, come sopra specificata
Ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti

DELIBERA

- Di prendere atto dell'allegata proposta di deliberazione n.9 del 17/09/2019, predisposta dall'ufficio.
- Di prendere atto delle motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n. 9 del 17/09/2019 con le quali vengono ammesse, con prescrizioni, le richieste di sussistenza dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006, per i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina, come riportato in narrativa.
- Di prendere atto, altresì, delle motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n.9 del 17/09/2019, con le quali vengono rigettate le istanze di riconoscimento dei requisiti ex art.147 D.Lgs. 152/2006, per i Comuni di Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, come riportato in narrativa.
- Di trasmettere all'Assemblea dei Rappresentanti la presente deliberazione, con la relativa documentazione allegata.

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 9 del 17-9-2019

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato. Riconoscimento requisiti ex art 147 decreto legislativo 152/2006.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	COMUNE	P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	SCIACCA	
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SANTA ELISABETTA	
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	MONTEVAGO	
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	BIVONA	
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE	CANICATTI'	
PROVVIDENZA ALFONSO	CONSIGLIERE	GROTTE	

Visti:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;

il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;

la l.r. n. 19 dell'11 agosto 2015 "Norme di riorganizzazione territoriale del Servizio idrico Integrato" e circolare esplicativa di indirizzo dell'Assessore Regionale all'Energia e dei servizi di pubblica utilità del 18-05-2017 prot. 4586/gab relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

la circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale all'Energia di Palermo prot.4586/GAB del 18-05-2017 e l'allegato *parere prot. 7069 del 18-04-2016 del Ministero dell'Ambiente, del territorio e della Tutela del Mare;*

visto in particolare l'art. 147, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale:

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la

programmazione delle infrastrutture idriche [...].

2. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti;

rilevato che il suindicato art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con il decreto "Sblocca Italia", reintroduce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (comma 2) e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale ai sensi della prima parte del comma 2-bis;

rilevato inoltre che, rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni introdotte dalla l. n. 221/2015, "fa salve" le fattispecie di cui alla lettera a) e alla lettera b), le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (da affidare);

premesse che:

- con istanze protocollo n. 9524 del 10-07-2017 e n. 6194 del 31-05-2019, il Comune di Sambuca di Sicilia ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con istanze protocollo n. 9395 del 05-07-2017 e n. 1443 del 24-04-2019, il Comune di San Giovanni Gemini ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con istanza protocollo n. 4176 15-06-2017, il Comune di Santa Elisabetta ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con comunicazione assunta al protocollo n. 5131 del 14-06-2019, il Comune di Camastra ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con istanze protocollo n. 25291 del 05-07-2017 e n. 25707 del 09-07-2019, il Comune di Palma di Montechiaro ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con istanza protocollo n. 2750 del 15-06-2017, il Comune di Joppolo Giancaxio ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai

- sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
- con istanza protocollo n. 3213 del 16-06-2017, il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 10491 15-06-2017, il Comune di Aragona ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 4267 del 15-06-2017, il Comune di San Biagio Platani ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 6211 del 12-06-2017, il Comune di Alessandria della Rocca ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 11803 del 12-06-2017, il Comune di Cammarata ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 11492 del 20-06-2017, il Comune di Santa Margherita di Belice ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 5860 del 10-07-2017, il Comune di Burgio ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza del 15-05-2017, il Comune di Bivona ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 15282 del 14-06-2017, il Comune di Santo Stefano Quisquina ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - con istanza protocollo n. 6572 del 12-06-2017, il Comune di Cianciana ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;
 - Occorre verificare preliminarmente le condizioni di riconoscibilità delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2015 nonché all'accertamento dei requisiti indicati dalla norma ai fini della salvaguardia, l'ATI ha ritenuto di dotarsi di apposite linee guida, in merito allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica e per l'adozione del provvedimento di salvaguardia, previa definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della medesima disposizione attraverso l'individuazione delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma;

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 questa ATI ha approvato pertanto apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

considerato che:

- come riportato nelle suindicate linee guida, approvate tenendo conto del parere ministeriale, le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera a) dell'art. 147 sono le gestioni in forma autonoma già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006 nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico pro tempore vigente, previo consenso dell'Ente di governo dell'ambito (EGA); in ogni caso sono gestioni organizzate dal singolo Comune sia che si tratti di gestione "diretta" (azienda speciale o gestione in economia) sia che si tratti di gestione in house mediante contratto di servizio sottoscritto tra Comune e società partecipata;
- sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, le "gestioni in forma autonoma esistenti" si identificano pertanto, come indicato nelle linee guida, con le gestioni dirette (azienda speciale o gestione in economia);
- in presenza delle particolari caratteristiche della risorsa idrica indicate dal legislatore, le gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), come sopra individuate, possono essere salvaguardate e dunque sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto "Sblocca Italia" di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 133 e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221 e formalmente collocate fuori dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito;
- sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'ATI provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147 con riguardo esclusivamente a quelle che si presentano come "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai sensi del medesimo art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate;
- come ulteriormente precisato nelle linee guida, per "gestioni esistenti del servizio idrico", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, in ogni caso, esclusivamente quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio;

considerato inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 questa ATI ha approvato apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare, inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'ATI provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate;
- l'ATI di Agrigento ha predisposto una campagna di riunioni preliminari con tutti i comuni non consegnatari e con i rappresentanti dei Comuni di Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini finalizzate alla discussione sull'accertamento dei requisiti di cui all'oggetto;
- l'Assemblea dei Rappresentanti nella seduta del 21-05-2019 ha deliberato di chiedere formalmente ai comuni interessati la trasmissione della documentazione comprovante la

sussistenza dei requisiti per potere beneficiare della gestione diretta del S.I.I. prevista dall'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006;

- come ulteriormente precisato nel parere del Ministero dell'Ambiente, per "gestioni esistenti del servizio idrico", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio:

ritenuto pertanto, in applicazione delle linee guida approvate dall'ATI tenuto conto del parere reso dal Ministero dell'Ambiente con prot. n. 0007069 del 18/04/2016, conclusivamente che:

- nel territorio dei Comuni di Sambuca di Sicilia (che gestisce autonomamente la rete fognaria e l'impianto di depurazione) e San Giovanni Gemini la gestione non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006, evidenziando in specie che la gestione del servizio nel territorio di codesti Comuni è stata formalmente affidata dall'Autorità di Ambito di Agrigento al soggetto gestore denominato Girgenti Acque s.p.a, con convenzione sottoscritta il 27 novembre 2007 ed avente durata dal 27/11/2007 al 26/11/2037, e che non rientra pertanto nelle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, come individuate nelle suindicate linee guida ai fini della salvaguardia;
- Il Comune di San Biagio Platani non ha fatto pervenire alcuna documentazione relativamente alla richiesta dei benefici per la gestione diretta del servizio di che trattasi, anzi la gestione Commissariale ha manifestato più volte la volontà di consegnare le reti afferenti il S.I.I. e che la suddetta consegna non si è concretizzata;
- Il Comune di Sant'Angelo Muxaro si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.P.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto Gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate nella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".
- Il Comune di Aragona si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.p.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate nella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".
- Il Comune di Santa Elisabetta si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nelle note prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 appartenevano alla Società Voltano S.p.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate nella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".
- Il Comune di Palma di Montechiaro si approvvigiona, in parte dal sistema acquedottistico "Tre Sorgenti", (la cui operatività è ritenuta illegittima) in parte dal gestore di sovrambito "Siciliacque" ed in minima parte dalle sorgenti Ninfa e Cassarino, pertanto non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B"
- Il Comune di Joppolo Giancaxio si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società

Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.p.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto Gestore del S.I.I. Girgenti Acque attualmente commissariato. Inoltre le fonti citate nella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

- il Comune di Camastra non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 in quanto l'approvvigionamento idrico non proviene da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Tutto ciò ritenuto non sussistono i presupposti affinché l'ATI proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia per i comuni di: Aragona, Camastra, Palma di Montechiaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani, pertanto, le relative istanze devono essere rigettate;

Ritenuto, altresì, che:

per le istanze presentate dai comuni di: Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Santa Margherita di Belice, Menfi e Bivona:

- Il Comune di Alessandria della Rocca si approvvigiona, dalla sorgente, ubicata nella contrada "Tre Sorgenti", nel territorio di Santo Stefano Quisquina, costituita dalla sorgente "Innamorata" la quale eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani". Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Cianciana, l'acqua, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un impianto di depurazione che, da come si evince dalla lettura della relazione risulta bisognevole di adeguamento. Il Progetto esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA).

Le utenze idriche del Comune di Alessandria della Rocca sono tutte dotate di misuratori di portata.

Il Comune di Alessandria della Rocca è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA.

- Il Comune di Cianciana si approvvigiona, dalla sorgente, ubicata nella contrada "Tre Sorgenti", nel territorio di Santo Stefano Quisquina, costituita dalla sorgente "Innamorata" la quale eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani". Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Alessandria della Rocca, l'acqua perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune di Cianciana, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha due impianti di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risultano sufficienti per il fabbisogno comunale in merito al refluo, rispettano i requisiti previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Le utenze idriche del Comune di Cianciana sono tutte dotate di misuratori di portata.

Il Comune di Cianciana non è dotato di una tariffazione a misura, e non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA.

- Il Comune di Cammarata si approvvigiona, da fonti costituite da pozzi, ubicati nel Bosco di Sant'Onofrio e San Michele costituiti da n. 3 pozzi che erogano acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" che non richiedono trattamenti particolari e che è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune di Cammarata, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un impianto di depurazione che, come si evince dalla lettura della relazione, risulta in procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059, in quanto il refluo prodotto non risulta conforme all'articolo 4 della direttiva comunitaria perché tutto il carico generato non riceve un adeguato trattamento secondario. Il Progetto di fattibilità ed esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA) in quanto il sito ricade in area di vulnerabilità idrogeologica.

Le utenze idriche del Comune di Cammarata sono parzialmente dotate di misuratori di portata, che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Cammarata è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

- Il Comune di Santa Margherita di Belice si approvvigiona, da fonti costituite da una sorgente, ubicata nella contrada "Garra", (la cui ubicazione non rilevabile nel P.R.G.A. Sicilia) nel territorio del Comune di Contessa Entellina, quindi di competenza dell'ATI e Genio Civile di Palermo, che eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani". Tramite una condotta di acquedotto, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune di Santa Margherita di Belice ha delle fonti di approvvigionamento secondario, rappresentate dal campo pozzi "Senia" costituito da n. 5 pozzi regolarmente rilevabili all'interno del P.R.G.A. Sicilia.

Il Comune di Santa Margherita di Belice, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un impianto di depurazione funzionante ubicato nella contrada Cannitello, che rispetta la tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla normativa 91/271/CEE e 2000/60/CE.

Le utenze idriche del Comune di Santa Margherita di Belice non sono tutte dotate di misuratori di portata.

Il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA.

- Il Comune di Burgio si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono la sorgente "Chiabbarè" e la sorgente "Gallina". Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001.

Il Comune di Burgio, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un impianto di depurazione funzionante. Il Progetto esecutivo per la realizzazione e messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione.

Le utenze idriche del Comune di Burgio sono parzialmente dotate di misuratori di portata, che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Burgio è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere un'articolazione tariffaria approvata dall'ARERA.

A tal fine, secondo le direttive emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 80 del 27-02-2019, visto che trattasi di comune che gestisce in forma autonoma il S.I.I., occorre stipulare apposita convenzione con l'ATI per la gestione del finanziamento stesso.

- Il Comune di Bivona si approvvigiona, da sorgenti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono la sorgente "Capo d'Acqua" e "Santa Rosalia". Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune di Bivona, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre un impianto di depurazione non funzionante. Il Progetto esecutivo per la sua realizzazione è inserito nei programmi di finanziamento del "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione.

Le utenze idriche del Comune di Bivona sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Bivona è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA.

A tal fine, secondo le direttive emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, visto che trattasi di comune che gestisce in forma autonoma il S.I.I., occorre stipulare apposita convenzione con l'ATI per la gestione del finanziamento stesso.

Il Comune di Bivona con nota prot. 4451 del 16-09-2019 ha fatto pervenire la convenzione di che trattasi corredata da delibera del Consiglio Comunale.

- Il Comune di Menfi si approvvigiona, da fonti di acque pregiate che ricadono all'interno del "Bacino del Monte Magaggiaro". La Sorgente Favarotta, ricadente nel territorio di Contessa Entellina (PA), la Sorgente Urgo del Drago, ricadente nel territorio di Santa Margherita di Belice e la sorgente Misilbesi; oltre a queste fonti utilizza le acque di tre pozzi ricadenti nella contrada Feudotto.

Il Comune di Menfi, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un impianto di depurazione funzionante adeguato.

Le utenze idriche del Comune di Menfi sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Menfi è dotato di un piano tariffario non approvato dall'ARERA.

- Il Comune di Santo Stefano Quisquina si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono il pozzo "Prisa". Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un impianto di depurazione non adeguato. Il Progetto esecutivo per l'adeguamento e la messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione.

A tal fine, secondo le direttive emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, visto che trattasi di comune che gestisce in forma autonoma il S.I.I., occorre stipulare apposita convenzione con l'ATI per la gestione del finanziamento stesso.

Le utenze idriche del Comune di Santo Stefano Quisquina sono in parte provvisti di misuratori idrometrici.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina è dotato di una tariffazione a misura con un'articolazione tariffaria ai sensi del metodo tariffario previsto dalla delibera AEEGSI n. 664/2015

Che pertanto l'ATI ha proceduto alla valutazione dell'esistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti";

- che le istanze, indicate nelle suddette premesse della presente proposta, presentate dai Comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Santa Margherita di Belice, Menfi e Bivona per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista possono essere accolte con prescrizioni;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore facente funzioni, dott. Vincenzo Iacono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

in applicazione delle linee guida approvate da questo Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 08 del 22/07/2019, di concedere:

- al Comune di Santo Stefano Quisquina mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE; articolazione tariffaria approvata dall'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Menfi mesi 18 per la completa installazione dei contatori idrometrici su tutte le utenze, per l'adozione dell'articolazione tariffaria a misura che deve essere regolarmente approvata dall'ARERA; La trasmissione di uno studio idrogeologico comprovante che il bacino idrogeologico dove attingono i pozzi di contrada "Feudotto" sia collegato all'acquifero/i del bacino del Monte Magaggiaro, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Bivona mesi 18 per la realizzazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Burgio mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Cianciana mesi 18 per l'adeguamento e l'approvazione della tariffa da parte dell'ARERA; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, e per il completamento dell'installazione dei contatori idrometrici nelle utenze sprovviste, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Santa Margherita di Belice mesi 18 per la regolarizzazione della Sorgente "Garra" priva di codice regionale di cui al P.R.G.A. al Genio Civile di Palermo e all'ATI di Palermo; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- al Comune di Cammarata mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- al Comune di Alessandria della Rocca mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di installare in ogni singolo punto di prelievo delle fonti utilizzate da ogni singolo comune il misuratore di portata, per consentire che eventuali portate idriche in eccedenza rispetto al fabbisogno dei Comuni vengono utilizzati dall'ATI nella distribuzione idrica dell'Ambito.
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Biagio Platani, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Biagio Platani, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di San Biagio Platani con nota prot. 4267 del 15-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sant'Angelo Muxaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sant'Angelo Muxaro con note prot. 3213 del 16-06-2019 e prot. del 16-09-2019, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre

segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Palma di Montechiaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Palma di Montechiaro prot. 25291 del 05-07-2017, e prot. 25707 del 09-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Giovanni Gemini non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea Territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Giovanni Gemini per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Santa Elisabetta, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Santa Elisabetta non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Santa Elisabetta con prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Aragona non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Aragona non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di Aragona con nota prot. 10491 del 15-06-2017, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

- di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Camastra non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea Territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza, presentata dal Comune di Camastra prot. n. 5131 del 14-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;
- di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sambuca di Sicilia, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sambuca di Sicilia per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista.
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Direttivo per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Riconoscimento della sussistenza dei requisiti ex art. 147 d.lgs. n. 152/2006.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Aragona,

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono



ALL. F

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

PROPOSTA n.11 del 23/10/2019 del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica ambito territoriale ottimale di Agrigento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento Ambito Territoriale 9 Agrigento

OGGETTO: Richiesta sussistenza dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 - Determinazioni

PREMESSO che la scelta storica operata da tutte le Amministrazioni verso *"la gestione pubblica"* nella forma di *Azienda Speciale Consortile* chiude finalmente e definisce una vicenda lunga e difficilmente sopportabile per la comunità agrigentina, che raggiunge un obiettivo di civiltà sia pure secondo il principio di unicità del Servizio Idrico Integrato, con le riconosciute eccezioni di leggi e secondo criterio di efficienza, efficacia ed economicità, quest'ultima intesa come congruità del *prezzo/tariffa* applicato per la erogazione del servizio in modo *equo e solidale* in tutto l'Ambito, assecondata nel rispetto dei principi regolatori dettati dall'ARERA in richiamo alle deliberazioni n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2) Metodo Tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio;

RITENUTO che l'accesso all'acqua rappresenta, per tutte le comunità agrigentine amministrate e i territori, presupposto irrinunciabile, diritto soggettivo essenziale alla vita e alla crescita degli stessi e che alla luce di ciò i principi costituzionali impongono di tener conto anche di questo fattore nel delineare lo statuto giuridico dell'utilizzazione delle risorse idriche dell'Ambito. Pertanto al fine di garantire un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito;

RITENUTO che diciassette Comuni hanno presentato istanza di deroga e salvaguardia all'Ufficio d'Ambito nei mesi scorsi ai fini della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, Comma 2, D.Lgs 152/2006, e che l'Ufficio dell'Ente di governo d'Ambito ha avviato l'iter di cui sopra, richiedendo a tutte le Amministrazioni Comunali interessate la trasmissione di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs.152/2006;

PRESO ATTO dell'attività prodromica mirata al definitivo riconoscimento delle gestioni autonome del Servizio Idrico Integrato svolta dall'Ufficio d'Ambito e, con atti di mero indirizzo e presa d'atto, dal Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che per gli adempimenti definitivi di cui alla suddetta deliberazione spetta all'Ente di Ambito per mezzo dei suoi Uffici la formulazione delle ipotesi sulle quali definire l'evoluzione del perimetro del S.I.I. in vista dell'aggiornamento del Piano di Ambito, con un razionale Programma degli Interventi necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, volti al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza ed un equilibrato Piano Economico Finanziario ed una strutturazione della Tariffa in grado di consentire il raggiungimento di un livello adeguato di sostenibilità finanziaria compatibili con gli obiettivi

1

prefissati e con le previsioni dell'Ente in merito alla nuova gestione.

RITENUTO che per la delimitazione del perimetro di ambito, operazione fondamentale per la corretta definizione del modello organizzativo gestionale, risulta necessario verificare, per ciascuna Amministrazione che ha fatto richiesta, la sussistenza di conformità dei requisiti di cui all'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 ed avviare una complessiva interlocuzione, per il tramite dell'ANCI, con le altre Assemblies Territoriali Idriche dell'isola al fine di addivenire ad una unitarietà di approcci e prassi capace di acquisire eventuali osservazioni e di concordare un comune programma delle attività conseguenti;

RITENUTO che ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito con il percorso definito dallo statuto dell'ATI (art.7, comma 1 lett. c) e comma 2). Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. (TAR Lombardia (BS) Sez.1 n.371 del 15/03/2017)

PROPONE

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa integralmente premesso, considerato e ritenuto;

DI PRENDERE ATTO di tutte le richieste, acquisite agli atti degli uffici, riferite al riconoscimento della sussistenza dei requisiti ex art. 147, comma 2 bis del D.lgs.152/2006 al fine di consentire agli Uffici di verificare ed accertare la sussistenza dei requisiti indispensabili per legittimare le amministrazioni che ne sono in possesso;

DI PRENDERE ATTO che tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito, salvaguardando la dotazione dei Comuni a cui saranno riconosciuti i requisiti ex art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006;

DI PRENDERE ATTO che il Metodo Tariffario idrico regolatorio vigente sarà definito in tutti i Comuni dell'Ambito in richiamo alle deliberazioni dell'ARERA n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2);

DI DARE MANDATO agli Uffici dell'Ente di Governo Ambito di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'eventuale inserimento delle gestioni autonome nel perimetro d'Ambito della costituenda gestione unitaria consortile, riconoscendone quale presupposto l'accesso all'acqua come "*diritto umano essenziale*" e lo status come "*bene primario pubblico*".

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti




REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 12 del 23/10/2019

OGGETTO: Richieste sussistenza requisiti ex art. 147 D.lgs. 152/2006 - determinazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 16.00 in seconda convocazione, nei locali dell'ATI AG9, in piazza Trinacria in Aragona, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 3381 del 11/10/2019, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art. 8 comma 6 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rapres. n.
Agrigento	Nicolò Hamel	Delegato	6
Aragona	assente		
Burgio	Francesco Matinella	Sindaco	1
Caltabellotta	assente		
Cammarata	Vincenzo Giambrone	Sindaco	1
Canicatti	Ettore Di Ventura	Sindaco	4
Castrofilippo	assente		

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rapres. n.
Alessandria della Rocca	Giovanna Bubello	Sindaco	1
Bivona	Milko Cinà	Sindaco	1
Calamonaci	assente		
Camastra	Calogero Gramaglia	Delegato	1
Campobello di Licata	assente		
Casteltermeni	Antonio Lo Presti	Commissario Straordinario	1
Cattolica Eraclea	Gianluca Marsala	Vice Sindaco	1

[Handwritten signature]

Cianciana	Francesco Martorana	Sindaco	1
Favara	assente		
Joppolo Giancaxio	Angelo G. Portella	Sindaco	1
Licata	Salvatore Licata	Delegato	4
Menfi	Marilena Mauceri	Sindaco	2
Montevago	Margherita La Rocca	Sindaco	1
Palma di Montechiaro	assente		
Racalmuto	assente		
Ravanusa	Assente		
Ribera	Carmelo Pace	Sindaco	2
San Biagio Platani	Assente		
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1
Sant'Angelo Muxaro	Assente		
Sciacca	Francesca Valenti	Sindaco	5
Villafranca Sicula	Domenico Balsamo	Sindaco	1

Comitini	assente		
Grotte	Alfonso Provvidenza	Sindaco	1
Lampedusa e Linosa	assente		
Lucca Sicula	assente		
Montallegro	Caterina Scalia	Sindaco	1
Naro	Pasquale Burgio	Assessore	1
Porto Empedocle	assente		
Raffadali	assente		
Realmonte	Calogero Zicari	Sindaco	1
Sambuca di Sicilia	assente		
San Giovanni Gemini	Carmelo Panepinto	Sindaco	1
Santa Margherita di Belice	Francesco Valenti	Sindaco	1
Santo Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore	Sindaco	1
Siculiana	assente		

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto sociale, il Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la d.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di partecipazione pari a 42 su

69, nonché a 25 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Scrutatori, per tutta la durata della seduta, i Sindaci di Menfi (M. Mauceri), Realmonte (C. Zicari) e Santo Stefano Quisquina (F. Cacciatore).

Entrano i Rappresentanti dei Comuni di Racalmuto, Raffadali e Sambuca di Sicilia, nelle persone rispettivamente del Sindaco Maniglia, del Sindaco Cuffaro e del Sindaco Ciaccio, pertanto i presenti sono 28 su 43 pari a quote 46 su 69.

Si inizia la trattazione del punto 3) dell'O.d.g. "Richieste sussistenza requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 – determinazioni".

Si da atto che nel corso della trattazione entrano i Rappresentanti dei Comuni di Campobello di Licata quote 2 (Assessore: Giacomo Gati), Favara quote 4 (Sindaco: Anna Alba), Lucca Sicula quote 1 (Sindaco: Salvatore Dazzo), Palma di Montechiaro quote 3 (assessore delegato: Salvatore Castronovo), Porto Empedocle quote 2 (Sindaco: Ida Carmina), Ravanusa quote 2 (delegato: Castronovo).

Il Presidente

Comunica che relativamente all'oggetto, il Consiglio Direttivo ha elaborato una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Invita quindi il Consigliere arch. Gueli ad esporre i contenuti della predetta proposta n.11 del 23 ottobre 2019, che di seguito si riportata

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

PROPOSTA n.11 del 23/10/2019 del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica ambito territoriale ottimale di Agrigento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento Ambito Territoriale 9 Agrigento

OGGETTO: Richiesta sussistenza dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 - Determinazioni

PREMESSO che la scelta storica operata da tutte le Amministrazioni verso *la gestione pubblica* nella forma di *Azienda Speciale Consortile* chiude finalmente e definisce una vicenda lunga e difficilmente sopportabile per la comunità agrigentina, che raggiunge un obiettivo di civiltà sia pure secondo il principio di unicità del Servizio Idrico Integrato, con le riconosciute eccezioni di leggi e secondo criterio di efficienza, efficacia ed economicità, quest'ultima intesa come congruità del *prezzo/tariffa* applicato per la erogazione del servizio in modo *equo e solidale* in tutto l'Ambito, assecondata nel rispetto dei principi regolatori dettati dall'ARERA in richiamo alle deliberazioni n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2) Metodo Tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio;

RITENUTO che l'accesso all'acqua rappresenta, per tutte le comunità agrigentine amministrare e i territori, presupposto irrinunciabile, diritto soggettivo essenziale alla vita e alla crescita degli stessi e che alla luce di ciò i principi costituzionali impongono di tener conto anche di questo fattore nel delineare lo statuto giuridico dell'utilizzazione delle risorse idriche dell'Ambito. Pertanto al fine di garantire un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito;

RITENUTO che diciassette Comuni hanno presentato istanza di deroga e salvaguardia all'Ufficio d'Ambito nei mesi scorsi ai fini della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, Comma 2, D.Lgs 152/2006, che l'Ufficio dell'Ente di governo d'Ambito ha avviato l'iter di cui sopra, richiedendo a tutte le Amministrazioni Comunali interessate la trasmissione di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs.152/2006;

PRESO ATTO dell'attività prodromica mirata al definitivo riconoscimento delle gestioni autonome del Servizio Idrico Integrato svolta dal'Ufficio d'Ambito e, con atti di mero indirizzo e presa d'atto, dal Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che per gli adempimenti definitivi di cui alla suddetta deliberazione spetta all'Ente di Ambito per mezzo dei suoi Uffici la formulazione delle ipotesi sulle quali definire l'evoluzione del perimetro del S.I.I. in vista dell'aggiornamento del Piano di Ambito, con un razionale Programma degli Interventi necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, volti al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza ed un equilibrato Piano Economico Finanziario ed una strutturazione della tariffa in grado di consentire il raggiungimento di un livello adeguato di sostenibilità finanziaria compatibili con gli obiettivi prefissati e con le previsioni dell'Ente in merito alla nuova gestione.

RITENUTO che per la delimitazione del perimetro di ambito, operazione fondamentale per la corretta definizione del modello organizzativo gestionale, risulta necessario verificare, per ciascuna Amministrazione che ha fatto richiesta, la sussistenza di conformità dei requisiti di cui all'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 ed avviare una complessiva interlocuzione, per il tramite dell'ANCI, con le altre Assemblee Territoriali Idriche dell'isola al fine di addivenire ad una unitarietà di approcci e prassi capace di acquisire eventuali osservazioni e di concordare un comune programma delle attività conseguenti;

RITENUTO che ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito con il percorso definito dallo statuto dell'ATI (art.7, comma 1 lett. c) e comma 2). Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. *(TAR Lombardia (BS) Sez.1 n.371 del 15/03/2017)*

PROPONE

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa integralmente premesso, considerato e ritenuto;

DI PRENDERE ATTO di tutte le richieste, acquisite agli atti degli uffici, riferite al riconoscimento della sussistenza dei requisiti ex art. 147, comma 2 bis del D.lgs.152/2006 al fine di consentire agli Uffici di verificare ed accertare la sussistenza dei requisiti indispensabili per legittimare le amministrazioni che ne sono in possesso;

DI PRENDERE ATTO che tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito, salvaguardando la dotazione dei Comuni a cui saranno riconosciuti i requisiti ex art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006;

DI PRENDERE ATTO che il Metodo Tariffario idrico regolatorio vigente sarà definito in tutti i Comuni dell'Ambito in richiamo alle deliberazioni dell'ARERA n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2);

DI DARE MANDATO agli Uffici dell'Ente di Governo Ambito di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento

D

e l'eventuale inserimento delle gestioni autonome nel perimetro d'Ambito della costituenda gestione unitaria consortile, riconoscendone quale presupposto l'accesso all'acqua come "**diritto umano essenziale**" e lo status come "**bene primario pubblico**".

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Prof. Avv. Francesca Valenti

Terminata l'esposizione il Presidente invita l'Assemblea a manifestare eventuali richieste e/o chiarimenti.

Il Sindaco di Lucca Sicula chiede il rinvio del punto all'OdG e propone l'intervento dell'Assessore Pierobon della Regione per maggiori chiarimenti.

La proposta sottoposta a votazione viene respinta a maggioranza dei voti.

A questo punto il Presidente invita a votare l'approvazione della proposta di deliberazione n.11 del 23/10/2019 del Consiglio Direttivo, per appello nominale.

Si da atto che si allontanano i Rappresentanti di Casteltermini (quote 1), Favara (quote 4), Lucca Sicula (quote 1), Raffadali (quote 2), Ribera (quote 1).

La votazione da il seguente risultato presenti 29 Rappresentanti pari a 50 quote su 69, voti contrari 2 (Rappresentanti di Licata e Villafranca – quote 5), astenuti 1 (Sindaco di Realmonte – quota 1), voti favorevoli 26 (quote 44).


L'ASSEMBLEA

A maggioranza dei voti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo, che si allega quale parte integrante e sostanziale, del presente atto.

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

PROPOSTA n.11 del 23/10/2019 del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica ambito territoriale ottimale di Agrigento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento Ambito Territoriale 9 Agrigento

OGGETTO: Richiesta sussistenza dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 - Determinazioni

PREMESSO che la scelta storica operata da tutte le Amministrazioni verso *"la gestione pubblica"* nella forma di *Azienda Speciale Consortile* chiude finalmente e definisce una vicenda lunga e difficilmente sopportabile per la comunità agrigentina, che raggiunge un obiettivo di civiltà sia pure secondo il principio di unicità del Servizio Idrico Integrato, con le riconosciute eccezioni di leggi e secondo criterio di efficienza, efficacia ed economicità, quest'ultima intesa come congruità del *prezzo/tariffa* applicato per la erogazione del servizio in modo *equo e solidale* in tutto l'Ambito, assecondata nel rispetto dei principi regolatori dettati dall'ARERA in richiamo alle deliberazioni n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2) Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio;

RITENUTO che l'accesso all'acqua rappresenta, per tutte le comunità agrigentine amministrate e i territori, presupposto irrinunciabile, diritto soggettivo essenziale alla vita e alla crescita degli stessi e che alla luce di ciò i principi costituzionali impongono di tener conto anche di questo fattore nel delineare lo statuto giuridico dell'utilizzazione delle risorse idriche dell'Ambito. Pertanto al fine di garantire un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio, tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito;

RITENUTO che diciassette Comuni hanno presentato istanza di deroga e salvaguardia all'Ufficio d'Ambito nei mesi scorsi ai fini della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, Comma 2, D.Lgs 152/2006, e che l'Ufficio dell'Ente di governo d'Ambito ha avviato l'iter di cui sopra, richiedendo a tutte le Amministrazioni Comunali interessate la trasmissione di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs.152/2006;

PRESO ATTO dell'attività prodromica mirata al definitivo riconoscimento delle gestioni autonome del Servizio Idrico Integrato svolta dall'Ufficio d'Ambito e, con atti di mero indirizzo e presa d'atto, dal Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO che per gli adempimenti definitivi di cui alla suddetta deliberazione spetta all'Ente di Ambito per mezzo dei suoi Uffici la formulazione delle ipotesi sulle quali definire l'evoluzione del perimetro del S.I.I. in vista dell'aggiornamento del Piano di Ambito, con un razionale Programma degli Interventi necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, volti al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza ed un equilibrato Piano Economico Finanziario ed una strutturazione della Tariffa in grado di consentire il raggiungimento di un livello adeguato di sostenibilità finanziaria compatibili con gli obiettivi

prefissati e con le previsioni dell'Ente in merito alla nuova gestione.

RITENUTO che per la delimitazione del perimetro di ambito, operazione fondamentale per la corretta definizione del modello organizzativo gestionale, risulta necessario verificare, per ciascuna Amministrazione che ha fatto richiesta, la sussistenza di conformità dei requisiti di cui all'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 ed avviare una complessiva interlocuzione, per il tramite dell'ANCI, con le altre Assemblee Territoriali Idriche dell'isola al fine di addivenire ad una unitarietà di approcci e prassi capace di acquisire eventuali osservazioni e di concordare un comune programma delle attività conseguenti;

RITENUTO che ai sensi dell'art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006 possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito con il percorso definito dallo statuto dell'ATI (art.7, comma 1 lett. c) e comma 2). Le suddette condizioni devono essere accertate dall'Ufficio d'Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. (TAR Lombardia (BS) Sez.1 n.371 del 1510312017)

PROPONE

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa integralmente premesso, considerato e ritenuto;

DI PRENDERE ATTO di tutte le richieste, acquisite agli atti degli uffici, riferite al riconoscimento della sussistenza dei requisiti ex art. 147, comma 2 bis del D.lgs.152/2006 al fine di consentire agli Uffici di verificare ed accertare la sussistenza dei requisiti indispensabili per legittimare le amministrazioni che ne sono in possesso;


DI PRENDERE ATTO che tutte le risorse idriche censite e/o da individuare vanno consegnate all'EGA e rese disponibili per l'equilibrio del bilancio idrico generale dell'Ambito, salvaguardando la dotazione dei Comuni a cui saranno riconosciuti i requisiti ex art.147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006;

DI PRENDERE ATTO che il Metodo Tariffario idrico regolatorio vigente sarà definito in tutti i Comuni dell'Ambito in richiamo alle deliberazioni dell'ARERA n. 664/2015, 665/2017 e 918/2017 (MTI-2);

DI DARE MANDATO agli Uffici dell'Ente di Governo Ambito di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali istruttori e di valutazione previsti dalla normativa di riferimento e statutariamente definiti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'eventuale inserimento delle gestioni autonome nel perimetro d'Ambito della costituenda gestione unitaria consortile, riconoscendone quale presupposto l'accesso all'acqua come "*diritto umano essenziale*" e lo status come "*bene primario pubblico*".

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Richiesta sussistenza dei requisiti ex art.147 D.lgs. 152/2006 - Determinazioni

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta del Consiglio Direttivo di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determinazione del Direttore f.f. di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

Servizio Idrico Integrato. Riconoscimento requisiti ex art 147 decreto legislativo 152/2006.

Documento istruttorio

Visti:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;

il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;

la l.r. n. 19 dell'11 agosto 2015 "Norme di riorganizzazione territoriale del Servizio idrico Integrato" e circolare esplicativa di indirizzo dell'Assessore Regionale all'Energia e dei servizi di pubblica utilità del del 18-05-2017 prot. 4586/gabzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

la circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale all'Energia di Palermo prot.4586/GAB del 18-05-2017 e l'allegato parere prot. 7069 del 18-04-2016 del Ministero dell'Ambiente, del territorio e della Tutela del Mare;

visto in particolare l'art. 147, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale:

I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche [...].

2. Sono fatte salve:

le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.;

rilevato che il suindicato art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con il decreto "Sblocca Italia", reintroduce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (comma 2) e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale ai sensi della prima parte del comma 2-bis;

rilevato inoltre che, rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni introdotte dalla l. n. 221/2015, "fa salve" le

fattispecie di cui alla lettere a) e alla lettera b), le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (da affidare);

premesso che:

con istanze protocollo n. 9524 del 10-07-2017, e n. 6194 del 31-05-2019 il Comune di Sambuca di Sicilia ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanze protocollo n. 9395 del 05-07-2017, e n. 1443 del 24-04-2019 il Comune di San Giovanni Gemini ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 4176 15-06-2017, il Comune di Santa Elisabetta ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015

con comunicazione assunta al protocollo n. 5131 del 14-06-2017, il Comune di Camastra ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (attualmente gestito dalla Società Girgenti Acque spa gestione commissariale per il solo servizio idrico) ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanze protocollo n. 25291 del 05-07-2017, e n. 25707 del 09-07-2019 il Comune di Palma di Montechiaro ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015

con istanza protocollo n. prot. 2750 del 15-06-2017, il Comune di Joppolo Giancaxio ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 3213 16-06-2017, il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 10491 15-06-2017, il Comune di Aragona ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 4267 del 15-06-2017, il Comune di San Biagio Platani ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 6211 del 12-06-2017, il Comune di Alessandria della Rocca ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 11803 del 12-06-2017, il Comune di Cammarata ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015

con istanza protocollo n. prot. n. 11492 del 20-06-2017, il Comune di Santa Margherita di Belice ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 5860 del 10-07-2017, il Comune di Burgio ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. del 15-05-2017, il Comune di Bivona ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 15282 del 14-06-2017, il Comune di Santo Stefano Quisquina ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

con istanza protocollo n. prot. n. 6572 del 12-06-2017, il Comune di Cianciana ha presentato istanza per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del suindicato art. 147, comma 2-bis, lettera b), come modificato dalla l. n. 221/2015;

Occorre verificare preliminarmente le condizioni di riconoscibilità delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2015 nonché all'accertamento dei requisiti indicati dalla norma ai fini della salvaguardia, l'ATI ha ritenuto di dotarsi di apposite linee guida, in merito allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica e per l'adozione del provvedimento di salvaguardia, previa definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della medesima disposizione attraverso l'individuazione delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma;

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 questa ATI ha approvato pertanto apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;

considerato che:

come riportato nelle suindicate linee guida, approvate tenendo conto del parere ministeriale, le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera a) dell'art. 147 sono le gestioni in forma autonoma già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006 nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico pro tempore vigente, previo consenso dell'Ente di governo dell'ambito (EGA); in ogni caso sono gestioni organizzate dal singolo Comune sia che si tratti di gestione "diretta" (azienda speciale o gestione in economia) sia che si tratti di gestione in house mediante contratto di servizio sottoscritto tra Comune e società partecipata;

sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, le "gestioni in forma autonoma esistenti" si identificano pertanto, come indicato nelle linee guida, con le gestioni dirette (azienda speciale o gestione in economia);

in presenza delle particolari caratteristiche della risorsa idrica indicate dal legislatore, le gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), come sopra individuate, possono essere salvaguardate e dunque sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto "Sblocca Italia" di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 133 e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221 e formalmente collocate fuori dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito;

sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'ATI provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147 con riguardo esclusivamente a quelle che si presentano come "gestioni del

servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai sensi del medesimo art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate;

come ulteriormente precisato nelle linee guida, per "gestioni esistenti del servizio idrico", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, in ogni caso, esclusivamente quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio;

considerato inoltre che:

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 22-07-2019 questa ATI ha approvato apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;

sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare, inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'ATI provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate;

L'ATI di Agrigento, ha predisposto una campagna di riunioni preliminari con tutti i comuni non consegnatari e con i rappresentanti dei Comuni di Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini Comune di Sambuca di Sicilia a presenziare ad un'incontro finalizzato alla discussione sull'accertamento dei requisiti di cui all'oggetto;

L'assemblea dei rappresentanti nella seduta del 21-05-2019 ha deliberato di chiedere formalmente ai comuni interessati la trasmissione della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per potere beneficiare della gestione diretta del S.I.I. prevista dall'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006;

come ulteriormente precisato nel parere del Ministero dell'Ambiente, per "gestioni esistenti del servizio idrico", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio, evidenziando in specie che la gestione del servizio nel territorio di codesti Comuni è stata formalmente affidata dall'Autorità di Ambito di Agrigento denominata Girgenti Acque s.p.a. con convenzione sottoscritta il 27 novembre 2007 ed avente durata dal 27/11/2007 al 26/11/2037, e che non rientra pertanto nelle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, come individuate nelle suindicate linee guida ai fini della salvaguardia;

ritenuto pertanto, in applicazione delle linee guida approvate dall'ATI tenuto conto del parere reso dal Ministero dell'Ambiente con prot. n. 0007069 del 18/04/2016: si ritiene conclusivamente di potere accogliere una parte delle suddette richieste fatte dai comuni e non accogliere un'altra parte delle richieste;

che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006;

Il Comune di San Biagio Platani non ha fatto pervenire alcuna documentazione relativamente alla richiesta dei benefici per la gestione diretta del Servizio di che trattasi, anzi la gestione Commissariale ha manifestato più volte la volontà di consegnare le reti afferenti il S.I.I. e che la suddetta consegna non si è concretizzata in quanto vi era in atto una rescissione contrattuale con il soggetto gestore;

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.P.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate inella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

Il Comune di Aragona si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.P.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate inella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

Il Comune di Santa Elisabetta si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nelle note prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 appartenevano alla Società Voltano S.P.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto gestore del S.I.I. Inoltre le fonti citate inella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

Il Comune di Palma di Montechiaro si approvvigiona, in parte dal sistema acquedottistico "Tre Sorgenti ",(la cui operatività è ritenuta illegittima) in parte dal gestore di sovrabito "Siciliacque" ed in minima parte dalle sorgenti Ninfa e Cassarino, pertanto non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

Il Comune di Joppolo Giancaxio si approvvigiona, acquistando l'acqua dalla Società Girgenti Acque s.p.a., in quanto le fonti citate nella nota prot. 10491 del 15-06-2019 appartenevano alla Società Voltano S.P.A. che ha consegnato le fonti al Soggetto Gestore del S.I.I. Giurgenti Acque attualmente commissariato. Inoltre le fonti citate nella suddetta nota sono intestate all'ATI. Pertanto il suddetto Comune non ha la disponibilità della risorsa con le caratteristiche di cui all' Art.147 comma 2 bis, lett. "B".

che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Camastra non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 in quanto l'approvvigionamento idrico non proviene da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

che pertanto non sussistono i presupposti affinché l'ATI proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia per i comuni di : Aragona, Camastra, Palma di Montechiaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani;

che le relative istanze, indicate nelle premesse della presente deliberazione, presentate dai suddetti comuni di Aragona, Camastra, Palma di Montechiaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista devono essere rigettate;

Le istanze presentate dai sopra citati comuni di: Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Santa margherita di Belice, Menfi e Bivona;

Il Comune di Alessandria della Rocca si approvvigiona, da fonti costituite da sorgenti, ubicati nella contrada Tre Sorgenti, nel territorio di santo Stefano Quisquina costituita dalla sorgente Innamorata che eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani". Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Cianciana, l'acqua, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il Comune di Alessandria della Rocca, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risulta bisognevole di adeguamento. Il Progetto esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA);

Le utenze idriche del Comune di Alessandria della Rocca sono tutte dotate di misuratori di portata; Il Comune di Alessandria della Rocca è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

Il Comune di Cianciana si approvvigiona, da fonti costituite da sorgenti, ubicati nella contrada Tre Sorgenti, nel territorio di santo Stefano Quisquina costituita dalla sorgente Innamorata che eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani". Tramite una condotta di acquedotto consortile con il comune di Alessandria della Rocca, l'acqua, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il Comune di Cianciana, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha due impianti di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risultano sufficienti per il fabbisogno comunale in merito al refluo, rispettano i requisiti previsti dalla direttiva 2000/60/CE;

Le utenze idriche del Comune di Cianciana sono tutte dotate di misuratori di portata;

Il Comune di Cianciana è dotato di una tariffazione a misura, ma non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

Il Comune di Cammarata si approvvigiona, da fonti costituite da pozzi, ubicati nel Bosco di Sant'Onofrio e San Michele costituiti da n. 3 pozzi che erogano acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" che non richiedono trattamenti particolari e che è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il Comune di Cammarata, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione che da come si evince dalla lettura della relazione risulta in procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059, in quanto il refluo prodotto non risulta conforme all'articolo 4 della direttiva comunitaria perchè tutto il carico generato non riceve un adeguato trattamento secondario. Il Progetto di fattibilità ed esecutivo è in corso dell'acquisizione dei relativi pareri degli Enti competenti e della Regione Siciliana (ARTA) in quanto il sito ricade in area di vulnerabilità idrogeologica;

Le utenze idriche del Comune di Cammarata sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Cammarata è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

Il Comune di Santa Margherita di Belice si approvvigiona, da fonti costituite da una sorgente, ubicata nella contrada "Garra", (non rilevabile nel P.R.G.A. Sicilia) nel territorio del Comune di Contessa Entellina, quindi competenza ATI Palermo e genio Civile di Palermo, che eroga acque pregiate e che comunque ricade all'interno del "Parco dei Monti Sicani" . Tramite una condotta di acquedotto, perviene nel centro abitato. L'acqua, che non richiede trattamenti particolari, è conforme ai parametri di qualità per uso potabile di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31. Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il Comune di Santa Margherita di Belice ha delle fonti di approvvigionamento secondario, rappresentate dal campo pozzi "Senia" costituito da n. 5 pozzi regolarmente presenti all'interno del P.R.G.A. Sicilia

Il Comune di Santa Margherita di Belice, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione funzionante ubicato nella contrada Cannitello, che rispetta la tutela del corpo idrico ricettore così come previsto dalla normativa 91/271/CEE e 2000/60/CE;

Le utenze idriche del Comune di Santa Margherita di Belice non sono tutte dotate di misuratori di portata;

Il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA;

Il Comune di Burgio si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono la sorgente "Chiabbarè" e la sorgente "Gallina" . Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;

Il Comune di Burgio, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un'impianto di depurazione funzionante. Il Progetto esecutivo per la realizzazione e messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche del Comune di Burgio sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Burgio è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere un'articolazione tariffaria approvata dall'ARERA ;

A tal fine, secondo le direttive emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, visto che trattasi di comuni che non hanno consegnato al soggetto gestore gli impianti e le reti afferenti il S.I.I., occorre stipulare apposita convenzione con l'ATI per la gestione del finanziamento stesso;

Il Comune di Burgio a tutt'oggi non ha fatto pervenire la convenzione di che trattasi corredata da delibera del Consiglio Comunale;

Il Comune di Bivona si approvvigiona, da sorgenti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono la sorgente "Capo d'Acqua" e "Santa Rosalia". Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il Comune di Bivona, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un'impianto di depurazione. Il Progetto esecutivo per la sua realizzazione è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche del Comune di Bivona sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Bivona è dotato di una tariffazione forfettaria e non a misura, quindi non risulta avere una tariffa approvata dall'ARERA ;

A tal fine, secondo le direttive emanate dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti di Palermo, visto che trattasi di comuni che non hanno consegnato al soggetto gestore gli impianti e le reti afferenti il S.I.I., occorre stipulare apposita convenzione con l'ATI per la gestione del finanziamento stesso;

Il Comune di Bivona con nota prot. 4451 del 16-09-2019 ha fatto pervenire la convenzione di che trattasi corredata da delibera del Consiglio Comunale;

Il Comune di Menfi si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono la Sorgente Fava rotta, ricadente nel territorio di Contessa Entellina (PA), la Sorgente Urgo del Drago, ricadente nel territorio di Santa Margherita di Belice e la sorgente Misilbesi e tre pozzi ricadenti nella contrada Feudotto . Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno non proviene interamente da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;

Il Comune di Menfi, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre ha un'impianto di depurazione funzionante adeguato;

Le utenze idriche del Comune di Menfi sono parzialmente dotate di misuratori di portata, ma che è in programma la completa installazione.

Il Comune di Menfi è dotato di un piano tariffario conforme e approvata dall'ARERA;

Il Comune di Santo Stefano Quisquina si approvvigiona, da fonti che danno luogo ad acque pregiate e che comunque ricadono all'interno del "Parco dei Monti Sicani" quali sono il pozzo "Prisa" . Quindi l'approvvigionamento idrico per il fabbisogno proviene da fonti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del Decreto legislativo n. 31 del 02-02-2001;

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, è dotato di rete fognaria per tutto l'abitato, mentre non ha un'impianto di depurazione non adeguato. Il Progetto esecutivo per l'adeguamento e la messa in esercizio è inserito nei programmi di finanziamento del csd "Patto per il Sud" il cui decreto di finanziamento è in corso di emanazione;

Le utenze idriche del Comune di Santo Stefano Quisquina sono di misuratori idrometrici;

Il Comune di Santo Stefano Quisquina è dotato di una tariffazione a misura con un'articolazione tariffaria approvata dall'ARERA ;

che pertanto l'ATI ha proceduto dell'esistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti";

che le istanze, indicate nelle suddette premesse della presente deliberazione, presentata dai Comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Santa Margherita di Belice, Menfi e Bivona per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista **possono essere accolte con prescrizioni;**

Propone di:

di concedere al Comune di Santo Stefano Quisquina mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Menfi, mesi 18 per l'installazione dei contatori idrometrici su tutte le utenze nelle utenze, per l'adozione dell'articolazione tariffaria a misura regolarmente approvata dall'ARERA; La trasmissione di uno studio idrogeologico comprovante che il bacino idrogeologico dove attingono i pozzi di contrada "Senia" sia collegato all'acquifero/i dei Monti Sicani, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Bivona mesi 18 per la realizzazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Burgio, mesi 18 per l'adeguamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico ricettore, nel rispetto della direttiva 91/271/CEE; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Cianciana mesi 18 per l'adeguamento e l'approvazione della tariffa da parte dell'ARERA; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, e per il completamento dell'installazione dei contatori idrometrici nelle utenze sprovviste, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico

integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Santa Margherita di Belice mesi 18 per la regolarizzazione della Sorgente "Garra" al Genio Civile di Palermo e all'ATI di Palermo; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Cammarata mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico riceettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per la completa installazione dei misuratori volumetrici nelle utenze e per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di concedere al Comune di Alessandria della Rocca mesi 18 per l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale ai fini della completa tutela del corpo idrico riceettore così come previsto dalla Direttiva CEE 91/271; per l'adozione dell'articolazione tariffaria così come previsto dalla delibera n. 665/2017/R/IDR (TICSI) dell'ARERA, per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di installare in ogni singolo punto di prelievo delle fonti utilizzate da ogni singolo comune il misuratore di portata, per consentire che eventuali portate idriche in eccedenza rispetto al fabbisogno dei Comuni vengono utilizzati dall'ATI nella distribuzione idrica dell'Ambito;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Biagio Platani, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Biagio Platani, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di San Biagio Platani con nota prot. 4267 del 15-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sant'Angelo Muxaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sant'Angelo Muxaro con note prot.3213 del 16-06-2019 e prot. del 16-09-2019, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Palma di Montechiaro non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Palma di Montechiaro prot. 25291 del 05-07-2017, e prot. 25707 del 09-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di San Giovanni Gemini non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di San Giovanni Gemini per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Santa Elisabetta, non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Santa Elisabetta non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Santa Elisabetta con prot. 4176 del 15-06-2017 e 4310 del 25-07-2019 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Aragona non risulta ammissibile ai fini della salvaguardia, in quanto si devono intendere, esclusivamente, quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Aragona non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare l'istanza presentata dal Comune di Aragona con nota prot. 10491 del 15-06-2017, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Camastra non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea Territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione

del provvedimento di salvaguardia: rigettare l'istanza, presentata dal Comune di Camastra prot. n. 5131 del 14-06-2017 per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista, in quanto l'approvvigionamento idrico non proviene da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Sambuca di Sicilia non si presenta come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006; che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Sambuca di Sicilia, non sussistono i presupposti affinché l'Assemblea territoriale Idrica proceda all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia; rigettare le istanze presentate dal Comune di Sambuca di Sicilia per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

ALL. H

Prot. 8490 /GAB del 10 settembre 2020

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA COMMISSARIO PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO - TRASMISSIONE

Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento

Si trasmette il decreto del Presidente della Regione D.P.Reg. n.590/Gab. del 09/09/2020, con il quale è stata nominata la Dott.ssa Mariannunziata Di Francesco Commissario presso codesta Assemblea Territoriale idrica, affinché si possa provvedere agli adempimenti previsti al comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto.

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica
Dott. Gianluca Arnone

A.T.I.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

Prot. N. ...2463...
Per. Il 11-9-2020

L'Archivista



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
IL PRESIDENTEASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni."*;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *"Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*;
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non*

segue D.P. 590/4AB 09 SET. 2020

provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.*”;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2018, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;

VISTE le Circolari prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016 e prot. n.7394/gab del 22 novembre 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/201 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;

VISTA la Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.;

PRESO ATTO che il termine di sei mesi è venuto a scadere al termine della legislatura e non si è dato seguito all'inerzia mantenuta dalle Assemblee territoriali idriche;

M

segue D.P. 580/GAB 0.9 SET. 2020

- PRESO ATTO** che l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., insediatosi in data 28 febbraio 2018, con note prot. n.147/gab del 15 marzo 2018 e prot. n. 586/gab dell'11 aprile 2018 ha chiesto al competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di volere riferire, tra l'altro, in ordine allo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'art.172, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. da parte delle ATI e che il Dipartimento citato ha relazionato con nota prot. n.21370 del 28 maggio 2018;
- PRESO ATTO** che con nota prot. n.1190/gab dell'8 maggio 2018, modificata con successiva nota prot. n.1277/gab dell'11 maggio 2018, veniva avviato un costante monitoraggio delle ATI prive di gestore unico d'ambito, al fine di riferire in merito allo stato di attuazione degli adempimenti prescritti dall'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit.;
- VISTO** che detto percorso di costante monitoraggio dello stato di avanzamento degli adempimenti di legge ha condotto l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, nel corso del 2018, a diffidare le ATI rimaste inadempienti e, di seguito, alla nomina di commissari ad acta in due delle nove ATI dell'Isola, per la redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (e, di seguito, nel gennaio 2020 in altre due ATI dell'Isola);
- CONSIDERATO** che, di seguito, con nota prot. n.5340 del 17 dicembre 2018, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento ha comunicato di avere deliberato la risoluzione della convenzione di gestione con Girgenti Acque s.p.a. e di avere notificato detta delibera al gestore, concludendo che *"la risoluzione della convenzione di gestione risulta essere un dato di fatto e, pertanto, la Scrivente ATI dovrà individuare una nuova forma di gestione"*;
- CONSIDERATO** di conseguenza che, in detto ambito territoriale ottimale di Agrigento, in considerazione della sopravvenuta necessità di procedere ad un nuovo affidamento ad un gestore unico d'ambito, nelle forme di legge, occorre previamente procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito e di seguito avviare la procedura di affidamento;
- VISTO** che con nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019 -inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019-, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, *"è che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente o, in ogni caso, che il servizio idrico integrato sarà a regime alla data del 1° gennaio 2021 e che quindi tutti gli atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare riguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltre tale data"*;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 27 settembre 2019 con cui l'ATI di Agrigento ha già deliberato che *"l'affidamento della gestione del sistema idrico integrato sarà in house"* attraverso *"la costituzione da parte dei Comuni dell'ATI medesima di una Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL"*;
- VISTO** che con nota prot. n.10388/gab del 10 ottobre 2019 l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (di seguito: ATI di Agrigento o ATI AG9) a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs.n.152/2006, comunicando che, trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida medesima, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi, previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente della Regione, con la nomina di un commissario *ad acta*;

Am

segue D.P. 580/416 10 9 SET. 2020

- VISTA** la nota prot. n.3718 dell'8 novembre 2019 con al quale l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, nel relazionare sulle attività poste in essere, ha chiesto la sospensione del provvedimento di diffida;
- VISTO** il D.P.Reg. n.510 del 5 febbraio 2020 di nomina del Commissario ad acta, sig. G.Galizzi, per la redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito e per l'avvio della procedura di affidamento del SII ad un gestore unico d'ambito, nel rispetto della modalità deliberata dall'ATI di Agrigento; e viste le dimissioni dello stesso rassegnate con nota prot. n. 1792/gab del 21 febbraio 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 13825, del 14.02.2020, con la quale i Commissari Prefettizi per la gestione del SII ATI AG9, nel rappresentare i numerosi inadempimenti dell'ATI e di altri soggetti (per i quali questo Dipartimento ha proceduto separatamente) paventano il rischio della sospensione del servizio idrico integrato per deficit finanziario strutturale. Tali fattispecie sono state poste all'attenzione dell'On.le Presidente e del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, da S.E. il Prefetto di Agrigento;
- VISTA** la nota prot. n.6617 del 17 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, preso atto che le attività avviate dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento non erano pervenute a definitivo compimento, ha ulteriormente diffidato detta ATI, già diffidata con nota prot. n.10388/gab/2019, a completare anche le attività ivi declinate ed in particolare:
- l'attività di verifica delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006, necessaria e propedeutica al fine di potere definire il perimetro della gestione unica d'ambito con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito;
 - l'acquisizione di reti e impianti rientranti nella gestione unica d'ambito;
 - l'approvazione e l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017, costituente obbligo normativi cui termini sono scaduti;
- VISTA** la nota prot. n.682 del 6 marzo 2020 con la quale l'ATI di Agrigento forniva, a proprio sostegno, un elenco delle attività poste in essere negli ultimi 18 mesi ed, in particolare, la deliberazione n.2 del 28 febbraio 2020 di presa d'atto dello statuto della costituenda azienda speciale consortile, disponendone l'inoltro ai singoli Comuni;
- VISTA** la nota prot. n.2817/Gab del 20 marzo 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., preso atto dei contenuti della citata nota prot. n.682 del 6 marzo 2020 dell'ATI di Agrigento, ha chiesto al Dipartimento Acqua e rifiuti - *"in un'ottica di leale collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente tutelata che, come chiarito da risalente giurisprudenza della Corte Costituzionale, impone, per l'appunto, prima di avviare ogni tipologia di intervento sostitutivo, un procedimento istruttorio di diffida-controdeduzioni-valutazione delle stesse -"* di avviare un supplemento istruttorio al fine di richiedere all'ATI di Agrigento tutta la documentazione attestante l'attività dichiarata nonché di valutarne le controdeduzioni;
- VISTA** la nota prot. n.12723 del 30 marzo 2020 con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dava seguito alla richiesta di cui alla sopra citata nota assessoriale prot. n.2817/2020;
- VISTA** la nota prot. n.6099/gab del 31 marzo 2020 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, nell'inoltrare all'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. le note prot. n.21270 del 13 marzo 2020 e n.21906 del 18 marzo 2020 con le quali i

Ami

segue D.P. 590/4AB 09 SET. 2020

Commissari straordinari per la gestione del SII ATI AG 9 sollecitano urgenti interventi pubblici per il superamento delle criticità in essere nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, richiama l'attenzione "*affinchè si individuino, con l'urgenza del caso, le misure necessarie per il superamento della segnalata criticità*";

VISTA la nota prot. n.931 del 7 aprile 2020 dell'ATI di Agrigento di riscontro alla già citata nota prot. n.12723 del 30 marzo 2020 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale, al fine di relazionare sulle attività svolte, venivano allegate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI n.2 del 28 febbraio 2020 di presa d'atto dello schema di Statuto della costituenda azienda speciale consortile, disponendone l'inoltro ai singoli Comuni; la nota prot. n.594 del 28 febbraio 2020 di trasmissione dello schema di statuto a tutti i Consigli comunali dei Comuni afferenti all'ambito di Agrigento;
- la Deliberazione del Consiglio direttivo dell'ATI di approvazione di uno schema di convenzione tra MATTM, Sogesid e ATI AG9 per l'aggiornamento del Piano d'ambito;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATI n.12 del 23 ottobre 2019 di approvazione della proposta del Consiglio direttivo n.11 del 23 ottobre 2019 di dare mandato agli uffici dell'Ente di Governo Ambito di predisporre tutti gli adempimenti conseguenziali istruttori e di valutazione volti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006 e l'eventuale inserimento delle gestioni autonome nel perimetro d'ambito della costituenda gestione unitaria consortile;
- deliberazione del Consiglio direttivo n.1 del 4 marzo 2020 di proposta all'ATI della nuova articolazione tariffaria;

VISTA la nota prot. n.14319 del 10 aprile 2020 con la quale il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha evidenziato criticità e lacune, che vengono nel presente decreto richiamate *per relationem*, afferenti all'incompleta documentazione e/o informazioni fornite dall'ATI di Agrigento con la citata nota prot. n.931/2020,

VISTA la nota prot. n.3715 del 16 aprile 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. richiedeva al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti di avviare un supplemento istruttorio, acquisendo dall'ATI di Agrigento l'ulteriore documentazione ed assegnando alla medesima un termine ristretto, al fine di non pregiudicare il rispetto della scadenza del 1° gennaio 2021, fissata dal MATTM;

VISTA la nota prot. n.16339 del 24 aprile 2020 con la quale il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, dando seguito alla citata nota assessoriale prot. n.3715/2020, richiedeva un supplemento istruttorio all'ATI di Agrigento, assegnando alla stessa il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta;

VISTA la nota prot. n.1166 dell'8 maggio 2020, pervenuta in data successiva al termine di sette giorni assegnato per il riscontro del supplemento istruttorio, con la quale l'ATI di Agrigento trasmette quanto segue:

- uno schema di convenzione non ancora sottoscritto con Sogesid s.p.a. per il supporto tecnico-specialistico di quest'ultima sulla redazione/aggiornamento del Piano d'ambito, con un cronoprogramma delle attività da concludere entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, ed un costo di euro 98.015,32;
- la trasmissione ai Comuni dello schema definitivo, rivisto dal Notaio, dello statuto dell'Azienda speciale consortile per l'approvazione di competenza dei consigli comunali, fissando la data del 31.05.2020 per detta deliberazione consiliare;

segue D.P. 580/GAB 09 SET. 2020

- con riferimento all'iter per il riconoscimento delle salvaguardie, le note di trasmissione ai Comuni, sia con riferimento all'accoglimento che al diniego, a firma del Direttore f.f., unitamente al tecnico dell'ATI;
- la delibera del Consiglio direttivo n. 1/2020 già allegata alla nota prot. n. 931/2020;

CONSIDERATO che:

- con riferimento al piano d'ambito, l'ATI di Agrigento non ha prodotto una convenzione già sottoscritta con Sogesid s.p.a. ma (solo) uno schema di convenzione dal quale si evince che: 1. ha ad oggetto soltanto il supporto tecnico-specialistico di Sogesid s.p.a. e non l'incarico di servizi per la progettazione; 2. il costo di 98.015,32, vista la tipologia di rapporto di (mero) supporto con Sogesid s.p.a., non può gravare sulle risorse messe a disposizione dalla Regione con la Deliberazione della Giunta n.480/2020 per gli incarichi di servizio aventi ad oggetto la progettazione; 3. i tempi previsti nello schema di convenzione, pari a 12 mesi, mal si conciliano con l'imminente scadenza del 1° gennaio 2021, già fissata dal MATTM come termine ultimo per la conclusione di tutti gli adempimenti per l'affidamento del servizio ad un gestore unico, pena la mancata erogazione delle risorse;
- con riferimento alla costituenda Azienda speciale consortile, preso atto del percorso intrapreso dall'ATI, occorre comunque assicurare la tempestiva approvazione dello schema di statuto da parte di tutti i consigli comunali;
- con riferimento alle gestioni salvaguardate, i dinieghi e i riconoscimenti, trasmessi ai Comuni, hanno un valore ancora istruttorio, essendo firmati da organi tecnico-burocratici e non deliberati dall'Assemblea dell'ATI, come richiede l'ordinamento, e per di più i riconoscimenti sono condizionati alla successiva "verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei tempi stabiliti dal redigendo piano d'ambito", e quindi non soddisfatti della diffida del 17 febbraio 2020 e delle successive richieste di integrazione;
- con riferimento all'approvazione dell'articolazione tariffaria, si prende atto che il Consiglio direttivo ha deliberato e che l'Assemblea dell'ATI è stata rinviata per l'emergenza sanitaria; per cui si ritiene di assegnare ulteriore termine all'Assemblea dell'ATI per deliberare, fermo restando il successivo intervento sostitutivo in caso di ulteriore protratta inerzia;

VISTA la nota prot. n. 1470 del 5 giugno 2020, trasmessa all'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. con pec della Presidenza della Regione dell'8 giugno 2020, con la quale l'ATI di Agrigento ha riferito che i Comuni di Montevago, Ribera, Realmonte, Grotte, Licata, Calamonaci e Caltabellotta hanno proceduto all'approvazione dello schema di statuto dell'azienda speciale consortile, null'altro comunicando in merito agli altri punti oggetto di diffida;

VISTA la nota prot. n. 25655 del 26 giugno 2020 con la quale il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, su richiesta dell'Assessore regionale Energia e Servizi di P.U. di cui alla nota prot. n. 5502 dell'11 giugno 2020, nel fornire le proprie valutazioni istruttorie in merito allo stato degli adempimenti da parte dell'ATI di Agrigento di cui alla sopra citata nota prot. 1470/2020, ha evidenziato che "l'attività che viene indicato essere stata posta in essere dall'ATI, è limitata al solo punto (relativo all'affidamento del servizio alla costituenda azienda speciale consortile) ... e per altro solo in misura parziale poiché è dato evincere che si sarebbero sin qui pronunciati solo n.7 consigli comunali (approvazione dello statuto) a fronte dei 43 Comuni ricadenti nell'intero ambito ...", concludendo che "a giudizio di questo Dipartimento permane lo stato di non adempimento sull'attuazione normativa del riordino del S.I.I. che ha condotto alla proposizione dell'intervento sostitutivo";

Au

segue D.P. 580/4AB 09 SET. 2020

- VISTA** la nota prot. n.7032 del 24 luglio 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i servizi di P.U. a conclusione della complessa istruttoria, trasmetteva alla Presidenza della Regione uno schema di decreto di nomina di commissario presso l'ATI di Agrigento per tutti gli inadempimenti sopra indicati;
- VISTO** che, tuttavia, di seguito, l'ATI di Agrigento:
- con nota prot. n.2306 del 24 agosto 2020 ha comunicato che *"il 25 agosto 2020 scadono i termini per la presentazione della relazione "approccio metodologico all'attività da svolgere ... richiesta ai soggetti che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse relativamente alla procedura d'aggiornamento del piano d'ambito di questa ATI AG9"*;
 - con nota prot. 2333 del 27 agosto 2020 ha comunicato di avere *"provveduto all'affidamento provvisorio del servizio di aggiornamento del piano d'ambito con determina del Direttore n.20 del 26-08-2020"*;
 - con nota prot. n.2355 del 28 agosto 2020 ha infine confermato l'avvenuto affidamento del servizio di aggiornamento del Piano d'Ambito alla società ivi indicata;
- RITENUTO** pertanto doversi rimodulare l'oggetto dell'intervento sostitutivo, che non dovrà più ricomprendere la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito, ma soltanto l'approvazione di detto Piano d'Ambito in via sostitutiva in caso di eventuale inadempimento da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Agrigento;
- PRESO ATTO** che, quanto agli altri adempimenti di legge, mancano soltanto quattro mesi alla scadenza del 1° gennaio 2021 assegnata dal MATTM, pena la perdita dei finanziamenti e che, per quanto detto, occorre mettere in sicurezza il prosieguo e la conclusione delle attività intraprese dall'ATI di Agrigento ed ancora soggette ad una tempistica, per quanto sopra considerato, assai incerta;
- RITENUTO** di primaria importanza assicurare a questa Regione le risorse idonee all'adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, settore essenziale che coinvolge beni primari quali la salute collettività e la tutela dell'ambiente;
- PRESO ATTO** della scelta già effettuata dall'ATI di Agrigento, con la citata Deliberazione n.9/2019, in merito alla forma di gestione pubblica del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento, attraverso una Azienda Speciale Consortile;
- CONSIDERATO** che la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile presuppone il previo completamento dell'attività propedeutica correlata alla definizione delle gestioni salvaguardate nel rispetto dell'art.147, comma 2 bis, D. Lgs. n.152/2006, ad oggi ferme all'attività istruttoria sopra citata;
- VALUTATO** pertanto di doversi nominare un Commissario che possa rafforzare la *governance* locale e creare un asse virtuoso con questa Regione, al fine di accelerare i percorsi attuativi della legge, così come imposto a questa Regione dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 e dalla richiamata normativa regionale;
- RITENUTO** che l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed anche al fine di scongiurare la perdita dei finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027 per infrastrutture di primaria importanza;
- VISTO** infine, con specifico riferimento alla problematica correlata alla cessazione delle gestioni autonome del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e della Voltano S.p.A., il D.A. n. 134 del 19 febbraio 2020 dell'Assessore regionale per l'Energia e per i Servizi

Aut

segue D.P. 580/41B 09 SET. 2020

di P.U. di nomina del Commissario *ad acta*, nonché la relazione conclusiva del medesimo Commissario *ad acta* prot. n.4572 del 13 maggio 2020;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto, cui conferire l'incarico di Commissario, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, necessaria per definire il perimetro della gestione unica d'ambito, nonché del successivo affidamento alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nella qualità di gestore unico d'ambito, nel rispetto delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica con la sopra citata Deliberazione n.9/2019, nonché dell'approvazione dell'articolazione tariffaria;

VALUTATO come necessario e di primaria importanza, alla luce della data del 1° gennaio 2021, fissata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come condizione imprescindibile per potere accedere ai finanziamenti 2021-2027, contingentare i tempi del nominando Commissario;

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Mariamunziata Di Francesco, con le note
pot. 8236/GAB del 4 settembre 2020, dell'Assessore Alberto Pirobari, nonché
istruzione con note pot. 8458/GAB del 3 settembre 2020,

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, il/la Sig.
Mariamunziata Di Francesco

è nominato/a Commissario presso l'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento con il compito di provvedere in via sostitutiva:

- alla conclusione dell'iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006;
- all'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica;
- ad assicurare la consegna all'Azienda speciale consortile di reti e impianti comunali rientranti nella gestione unica d'ambito secondo le modalità di cui al successivo art. 2, comma 6, del presente decreto,
- nonché alla conclusione dell'iter di approvazione e aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente dovranno essere portate a compimento dal Commissario nel rispetto delle scadenze indicate nel successivo articolo 2 del presente decreto.

Art. 2

1. In applicazione delle sopra richiamate norme del D.Lgs. n.152/2006, il Commissario, una volta completata la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito da parte del soggetto affidatario, i cui tempi di adempimento dovranno dal Commissario essere monitorati, trasmette il Piano all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione nel termine di quindici giorni; in caso di mancata

me

segue D.P. 580/4AB 10 9 SET. 2020

approvazione del Piano d'Ambito da parte dell'Assemblea dei Sindaci nel termine indicato, il Piano d'Ambito è approvato dal Commissario.

2. Al contempo, il Commissario adotta tutti gli atti correlati alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile ed all'affidamento del servizio idrico integrato a detta Azienda Speciale Consortile, nella qualità di gestore unico d'ambito nel rispetto delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica con la Deliberazione n.9/2019 in premessa citata, così come richiesto dal MATTM nella sopra citata nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il presente decreto, che sarà notificato a cura dell'ATI di Agrigento a tutti i Comuni dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, vale già come diffida ai Comuni medesimi, ove ancora inadempienti, ad approvare entro 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo, lo schema di statuto dell'Azienda Speciale Consortile di cui alla deliberazione dell'ATI di Agrigento in premessa citata. Il Commissario potrà, ove occorra, in caso di protratta inerzia dei Consigli comunali degli enti territoriali dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, adottare, in luogo degli stessi, le delibere di approvazione dello statuto dell'Azienda speciale consortile.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'ATI procederà al rogito notarile. Il Commissario potrà, ove occorra, in caso di protratta inerzia dell'ATI di Agrigento procedere al rogito notarile, in sostituzione dell'ATI.

5. Il Commissario curerà tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'affidamento del servizio idrico integrato all'Azienda speciale consortile entro il 31 dicembre 2020.

6. Di seguito, l'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque s.p.a., nonché tutti gli altri soggetti in gestione autonoma -ed in particolare, Comuni, Consorzi e Società- devono consegnare reti e impianti, nel rispetto del quadro normativo vigente, all'Azienda Speciale Consortile. Il presente decreto vale già come diffida in ordine al predetto adempimento che dovrà essere posto in essere e comunicato al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti entro il 28 febbraio 2021. Il Commissario potrà, ove occorra, in caso di protratta inerzia dei predetti soggetti, provvedere, in luogo degli stessi, alla consegna di reti e impianti all'azienda speciale consortile.

Art. 3

1. Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 a carico dell'ATI.

Art. 4

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. L'ATI di Agrigento provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento e ai soggetti a vario titolo interessati, tra i quali la gestione commissariale di Girgenti Acque s.p.a., Consorzi e Società, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

L'ASSESSORE

A. Pierobon

Alberto Pierobon



IL PRESIDENTE

Mustameci

Mustameci

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

Prot. 8490 /GAB del 10 settembre 2020

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA COMMISSARIO PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO - TRASMISSIONE

Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento

Si trasmette il decreto del Presidente della Regione D.P.Reg. n.590/Gab. del 09/09/2020, con il quale è stata nominata la Dott.ssa Mariannunziata Di Francesco Commissario presso codesta Assemblea Territoriale idrica, affinché si possa provvedere agli adempimenti previsti al comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto.

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica
Dott. ~~Giuseppe~~ Arnone

A.T.I.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
Prot. N. ... 2463 ...
Per. Il 11-9-2020 ...
L'Archivista

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento
92021 ARAGONA (AG)
Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733
Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

ALL. I

Prot.n. 3071 del 02/11/2020

Ai Sindaci dei Comuni di
Alessandria della Rocca
Bivona
Burgio
Cammarata
Cianciana
Menfi
Santa Margherita di Belice
Santo Stefano di Quisquina
LL.SS.

e p.c. Presidente ATI Ag9
prof. avv. F. Valenti
sindacofrancescavalenti@gmail.com

OGGETTO: Salvaguardia della gestione autonoma comunale ex art. 147 c. 2 bis Dlgs 152/06 comuni richiedenti. - ATI AG9

Ai fini della conclusione dell'istruttoria in oggetto, si invitano le SS.LL. ad inviare, in tempi brevi e comunque entro il 15 novembre p.v., una DICHIARAZIONE in cui si attesti il possesso dei requisiti previsti ex art. 147 c.2 bis, Dlgs 152/06 e che la relativa documentazione, già trasmessa all'ATI AG9, contenga gli elementi di valutazione conformi a quanto specificato dalla nota assessoriale n° 37735 del 25.09.2020 – scheda tecnica, che si allega.

A tal riguardo, particolare attenzione deve essere data nell'ambito "dell'utilizzo delle risorse idriche", alla presenza di contatori a norma (Dlgs22/07) e, nell'ambito della tutela del corpo idrico, alla presenza di impianti di depurazione.

Infatti, sulle basi delle risultanze dell'istruttoria svolta dall'ATI AG9, è stato rilevato quanto segue:

- i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Quisquina non hanno provveduto ad "installare i misuratori di portata nel punto di prelievo delle fonti utilizzate";
- i comuni Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata e Santo Stefano di Quisquina non hanno provveduto all'adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di depurazione.

Pertanto si sollecitano le SS.LL. a dare adeguate assicurazioni sulla fattibilità degli adempimenti richiesti e sulla tempistica, che comunque non deve andare oltre il 10 dicembre c.a., condizione per ottenere la salvaguardia.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti Saluti

Il Commissario
Maria Di Francesco



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 11 del 29/12/2020

OGGETTO: Adozione Piano d'Ambito dell'Ambito territoriale ottimale della provincia di Agrigento

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 16.00 in seconda convocazione, nei locali del Teatro "Pirandello" di Agrigento, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 3830 del 23/12/2020, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.8 comma 6 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rappres.nz
Agrigento	Francesco Miccichè	Sindaco	6
Aragona	Giuseppe Pendolino	Sindaco	1
Burgio	Francesco Matinella	Sindaco	1
Caltabellotta	Calogero Gattano	Sindaco	1
Cammarata	Aurelio Imbornone	Vice Sindaco	1
Canicattì	Ettore Di Ventura	Sindaco	4
Castrofilippo	ASSENTE		

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rappres.n
Alessandria della Rocca	Giovanna Bubello	Sindaco	1
Bivona	Milko Cinà	Sindaco	1
Calamonaci	Pellegrino Spinelli	Sindaco	1
Camagra	ASSENTE		
Campobello di Licata	Calogero Lombardo	Vice Sindaco	2
Casteltermeni	Gioacchino Nicastro	Sindaco	1
Cattolica Eraclea	Santo Borsellino	Sindaco	1

Cianciana	Francesco Martorana	Sindaco	1
Favara	Anna Alba	Sindaco	4
Joppolo Giancaxio	Angelo G. Portella	Sindaco	1
Licata	Salvatore Licata	DELEGATO videoconferenza	4
Menfi	Marilena Mauceri	Sindaco	2
Montevago	ASSENTE		
Palma di Montechiaro	Francesco Cacciatore	DELEGATO	3
Racalmuto	Vincenzo Maniglia	Sindaco	1
Ravanusa	Carmelo D'Angelo	Sindaco videoconferenza	2
Ribera	Matteo Ruvolo	Sindaco	2
San Biagio Platani	ASSENTE		
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1
Sant'Angelo Muxaro	ASSENTE		
Sciacca	Francesca Valenti	Sindaco	5
Villafranca Sicula	Domenico Balsamo	Sindaco	1

Comitini	ASSENTE		
Grotte	Alfonso Providenza	Sindaco	1
Lampedusa e Linosa	ASSENTE		
Lucca Sicula	Salvatore Dazzo	Sindaco	1
Montallegro	Caterina Scalia	Sindaco videoconferenza	1
Naro	Maria Grazia Brandara	Sindaco	1
Porto Empedocle	Ida Carmina	Sindaco	2
Raffadati	Sivio Cuffaro	Sindaco	2
Realmonte	Santina Lattuca	Sindaco	1
Sambuca di Sicilia	Leonardo Ciaccio	Sindaco	1
San Giovanni Gemini	ASSENTE		
Santa Margherita di Belice	Francesco Valenti	Sindaco	1
Santo Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore	Sindaco	1
Siculiana	ASSENTE		

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, la Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di partecipazione pari a

[Handwritten signature]

60 su 69, nonché a 34 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si inizia la trattazione del punto 2 dell'O.d.g. "Adozione Piano d'Ambito dell'Ambito territoriale ottimale della provincia di Agrigento".

Scrutatori, per tutta la durata della seduta, i Sindaci di Alessandria della Rocca (G. Bubello), Calamonaci (P. Spinelli) e Naro (M.G. Brandara).

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom) e partecipano in remoto i tecnici della RTI Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl (Luel) e Blue works Sris, che hanno redatto l'aggiornamento del piano d'ambito.

IL DIRETTORE F.F.

Visti:

la L.R. 11.08.2015 n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche", parzialmente in vigore a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 93 del 7.3/4.5.2017, ai sensi della quale in ognuno dei nove Ambiti Territoriali Ottimali, individuati dall'art.5 c.1, ai sensi dell' art. 3,1 è stata costituita una Assemblea Territoriale Idrica (di seguito ATI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 3.2;)

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Premesso che

in data 12 aprile 2016 con deliberazione n. 1 è stato preso atto della costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e dell'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;

in data 19 aprile 2016 con deliberazione n. 2 è stato approvato lo statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento.

Fatto presente che

la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali prevedendo che la Regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni ai Comuni;

la L.R. n. 19 del 11.08.2015 "Disciplina in materia di risorse idriche", la Regione Siciliana ha legiferato in materia di organizzazione dei servizi idrici, a seguito della soppressione delle Autorità d'Ambito (di cui all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) imposta dalla normativa statale. La Consulta, con Sentenza n. 93/2017, ha censurato per illegittimità costituzionale alcuni articoli della legge regionale, preservandone tuttavia il riferimento normativo inerente all'assetto dei nuovi Enti di Governo d'Ambito, imperniati sulle Assemblee Territoriali idriche (ATI) avendo avuto cura di specificarne modalità per l'insediamento e per l'approvazione dello statuto (Circolare regionale esplicativa della L.R. 19/2015, prot. n. 1369/Gab del 7 marzo 2016);

l'Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento, insediatasi giusta delibera n. 1 del 12.04.2016, esercita pertanto le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale e in data 25.01.2017, è stata avviata l'operatività funzionale (Circolare regionale n.7394 del 22.11.2016, atto di indirizzo);

tutti i 43 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento hanno aderito all'EGA;
la gestione del servizio idrico integrato disciplinata dalla normativa statale di derivazione comunitaria è basata sul principio dell'unicità di gestione.

Fatto, altresì, presente che

questa ATI ha attivato la procedura di risoluzione della convenzione con il gestore Girgenti Acque S.p.A. avendo, in data 15/5/2018, notificato gli una diffida ad adempiere a causa di gravi inadempimenti costantemente riscontrati nella gestione del servizio; l'inaffidabilità del Gestore, ultimamente, è stata confermata dalla informativa antimafia interdittiva del 16 novembre 2018 della Prefettura di Agrigento, che (a prescindere dalla valenza in sé della certificazione, nonché dagli effetti di legge che essa direttamente produce o può produrre) rappresenta e delinea uno scenario tale da non consentire di poter ritenere risolvibili le mancanze e gli inadempimenti riscontrati e lamentati;

a seguito delibera ATI n. 14 del 23.11.2018, avente ad oggetto: "Informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della Girgenti acque S.p.A. - Atti consequenziali", è stata deliberata la notifica della dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione, in esito alla diffida ad adempiere, aggravata dalla interdittiva antimafia, con richiesta al Prefetto di perfezionare la misura di temporanea e straordinaria gestione nelle more dell'individuazione di nuova gestione, da affidare nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica fra le forme previste dall'ordinamento europeo;

L'ATI AG9, con delibera assembleare n. 9 del 27 settembre 2019, ha dato atto di identificare nella gestione in house providing, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, la risposta più idonea alle esigenze del territorio, nel rispetto del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato (ad eccezione per i Comuni in possesso dei requisiti di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147, comma 2 bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) previa costituzione da parte dei Comuni dell'ATI di una Azienda speciale consortile ai sensi del Testo Unico Enti Locali (TUEL), avente i requisiti di legge.

Dato atto che

la gestione interesserà tutti i Comuni dell'EGA, con le uniche eccezioni al principio di unicità della gestione per i Comuni che hanno i requisiti di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 D. lgs. 152/2006, e che gli uffici hanno istruito le istanze già presentate dai Comuni per il riconoscimento dei requisiti di cui al citato art. 147; il vigente Piano d'Ambito, di cui all'art. 149 del D. Lgs. 152/2006 (contemplato dall'art. 11 co.3 della Legge n.36/94), risulta essere stato adottato dal soppresso Consorzio di Ambito con verbale di Assemblea n.4 del 30.12.2002, come modificato dalla delibera n.4 del 7/9/2004, e che quindi il Piano di Ambito, connesso alla configurazione della nuova forma di gestione, deve essere aggiornato;

le gestioni comunali che non hanno provveduto alla cessione degli impianti del SII e gestiscono in forma autonoma il servizio attualmente sono 16, quali i Comuni di: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa (con successiva comunicazione determinava di trasferire impianti e reti al Gestore Girgenti Acque S.p.A. che, tuttavia, non procedeva all'assunzione in carico degli stessi), Menfi, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Sambuca di Sicilia (solo fognario) e Santo Stefano Quisquina.

sono state attuate le attività tecniche di aggiornamento del Piano d'Ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare all'art. 149 (parte terza, sezione III - Gestione delle risorse idriche) e legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche";

Con determina del Direttore F.F. n. 20 del 26/8/2020, a seguito di procedura di gara informale ai sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., sono state affidate alla RTI Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl (Luel) e Blue works Srls, a seguito manifestazione di interesse, le seguenti attività:

- l'analisi della ricognizione esistente;
- l'analisi della domanda attuale e futura del servizio idrico integrato;
- l'analisi della disponibilità attuale e futura della risorsa idrica;
- l'analisi delle criticità del sistema;
- la predisposizione del piano degli interventi;
- la predisposizione del modello organizzativo gestionale del gestore;
- la predisposizione del Piano economico – finanziario ed analisi dei bilanci del gestore per l'applicazione delle penalità derivanti dalla risoluzione in danno della convenzione di gestione e da altre poste eventualmente riscontrate;
- l'ipotesi di nuova tariffa secondo il metodo MTI 3 di cui alla deliberazione ARERA n. 80/2019, come integrato dalla deliberazione n. 235 del 23/06/2020.

Dato atto altresì che il piano d'ambito deve tenere conto della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Impianti (ARERA)

Vista la proposta di aggiornamento del piano d'ambito per il servizio idrico integrato dell'ATI Agrigento, redatta dalla Luel e Blue works, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di dover adottare la suddetta proposta della Luel e Blue works per i successivi atti consequenziali;

Visto:

il D.lgs. 152/2006

la L.R. 19/2015;

lo statuto dell'ATI AG9;

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.;

che il presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

di adottare la proposta dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale dell'ATI di Agrigento e i relativi allegati, presentata dalla Luel e Blue works per i successivi atti consequenziali;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai competenti Uffici della Regione Siciliana e all' dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Impianti (ARERA).

Il Direttore F.F.
Dott. Vincenzo Iacono

IL PRESIDENTE

ricordando la necessità di approvare il piano d'ambito entro la data del 31/12/2020, invita i Tecnici della LUEL a illustrare il piano d'ambito e relativi approfondimenti tecnici redatti.

Si alternano nell'illustrazione la dott.ssa Marino, il dott. Bolognesi e il dott. Castaldi.

L'ASSEMBLEA

Concluso il confronto, dopo ampia e approfondita discussione, con interventi, chiarimenti e dichiarazioni, come da verbale di seduta, è chiamata ad esprimere il proprio voto in forma palese per appello nominale, in merito all'adozione dell'aggiornamento del piano d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale della provincia di Agrigento, con la proposta di emendamento del Sindaco di Raffadall, avv. Silvio Cuffaro, di cassare le parti in cui si parla di "cessione d'azienda" o "ramo d'azienda".

Inoltre la Presidente comunica che nella giornata odierna ha incontrato i rappresentanti sindacali, relativamente alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del servizio idrico integrato e quindi di tutti gli addetti della Girgenti Acque spa e dalla Hydortecne e che a conclusione di ampia discussione si è concordato di apportare le modifiche al testo del piano di ambito, oggetto di discussione dell'odierna seduta assembleare, come segue:

- 1 Nella pagina 239 prima di "personale da trasferire" il numero di personale del prospetto della figura n.47 è da intendersi a "regime dopo gli investimenti previsti dal Piano";
2. Nel primo capoverso "personale da trasferire" cassare "per il primo anno di gestione", cassare "dalla gestione commissariale G.A." e inserire "al S.I.I. (Ex Girgenti Acque e ex Hydortecne)";
3. Nel secondo capoverso cassare "tuttavia"

Si procede alla votazione con il seguente esito:

Presenti: quote di partecipazione 60 su 69, 34 Comuni rappresentati su 43

Astenuti: nessuno, Contrari: nessuno;

pertanto con il voto unanime dei presenti


DELIBERA

di adottare la proposta dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale dell'ATI di Agrigento presentato dalla Luel S.r.l. - Blue Works S.r.l.s, come emendato dall'Assemblea:

- cassando le parti in cui si parla di "cessione d'azienda" o "ramo d'azienda";
 - apportando le modifiche enunciate dalla Presidente per la questione relativa alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali del S.I.I.
- 1 Nella pagina 239 prima di "personale da trasferire" il numero di personale del prospetto della figura n.47 è da intendersi a "regime dopo gli investimenti previsti dal Piano";
 - 2 Nel primo capoverso "personale da trasferire" cassare "per il primo anno di gestione", cassare "dalla gestione commissariale G.A." e inserire "al S.I.I. (Ex Girgenti Acque e ex Hydortecne)";
 - 3 Nel secondo capoverso cassare "tuttavia"

di trasmettere il presente provvedimento, per tutti gli atti consequenziali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli Uffici della Regione Siciliana e all'Autorità di Regolazione (ARERA).

Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: aggiornamento del piano d'ambito dell'ATI di Agrigento - adozione

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Titolare di P.O.
Direttore F.F.
Dott. Vincenzo Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla d deliberazione del Consiglio Direttivo di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (1)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Alessandria della Rocca**

- Nota del Comune n.6211 del 12/6/2017, ns. atti n.1895 del 12/6/2017 "riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – Accertamento requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore reg. all'Energia e dei servizi di P.U. del 18/5/2017 prot. 486/gab e di cui all'art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006
 - Nota del Comune n.7373 del 10/7/2017, ns. atti n.2371 del 10/7/2017 "riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – Accertamento requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore reg. all'Energia e dei servizi di P.U. del 18/5/2017 prot. 486/gab e di cui all'art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006
 - Nota del Comune ns. atti n. 2380 del 11/7/2017 - riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – Accertamento requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma, trasmissione localizzazione sorgente;
 - Nota Comune n.6913 del 12/6/2019 "Accertamento requisiti previsti dall'art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006 – trasmissione documenti. delibera n. 16 del 10/6/2019, relazione di sintesi verifica preliminare requisiti previsti dall'art. 147 co. 2 bis del D.lgs. 152/2006 Servizio Idrico in forma autonoma
 - Pec del 30/11/2020, ns. atti n.3460 del 1/12/20 – procedura d'infrazione comunitaria 2017/2181 – Comune di Alessandra della Rocca – trasmissioni analisi di autocontrollo e nota tecnica di riscontro alla nota assessoriale del 26/11/2020, prot.47300:
- 1) Analisi effettuate, con cadenza mensile, sul refluo depurato in uscita relative all'intero anno 2019;
 - 2) Analisi effettuate, con cadenza mensile, sul refluo depurato in uscita relative a n.10 mesi dell'anno 2020;
 - 3) Considerazioni tecnico-normative attinenti le risultanze delle prove chimico-fisiche e microbiologiche eseguite sui reflui influenti e effluenti dell'impianto di depurazione comunale e relative connessioni con la procedura d'infrazione 2017/2181 CE per presunta violazione dell'art. 4 della Dir. 91/271/CE a firma del Dott. Filippo Giglio;
 - 4) Relazione di sintesi per la verifica preliminare dei requisiti previsti dall'art. 147 co. 2 bis del D.lgs. 152/2006 Servizio Idrico in forma autonoma datata 07/06/2019;
 - 5) Relazione integrativa per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 147 co. 2 bis del D.lgs. 152/2006 Servizio Idrico in forma autonoma datata 14.11.2020;
 - 6) Relazione tecnica descrittiva degli interventi di potenziamento e adeguamento

tecnologico dell'impianto di depurazione comunale di Alessandria della Rocca sito in c.da Fretti allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in attuazione dell'art. 124, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e D.A. 3/GAB del 08/02/2019.

- Allegato del 14/11/2020
 - Dichiarazione-attestazione possesso dei requisiti previsti dall'art. 147 co. 2-bis del D Lgs 152/2006;
 - Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 14.11.2020;
 - Relazione tecnica integrativa per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 147 co. 2-bis del D Lgs 152/2006;
 - Scheda tecnica di cui all'Allegato A;
 - Documentazione attestante l'autosufficienza economica del servizio idrico integrato;
 - Autodichiarazione del sindaco attestante la sussistenza della condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale;
 - Relazione di sintesi per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 147 co. 2-bis del D Lgs 152/2006 (11 giugno 2019);
 - Computo Metrico dei lavori di manutenzione straordinaria depuratore comunale;
 - Computo Metrico degli interventi di sostituzione dei misuratori di portata;
 - Report attività di prova;
 - Verbale di consegna lavori di manutenzione straordinaria depuratore comunale;
 - Verbale di consegna interventi di sostituzione dei misuratori di portata;
 - D.D. approvazione perizia interventi di sostituzione dei misuratori di portata;
 - D.D. a contrarre lavori di manutenzione straordinaria depuratore comunale;
 - D.D. aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria depuratore comunale;
 - D.D. affidamento servizi tecnici costruzione tariffa ARERA;
 - D.D. affidamento servizio analisi acque reflue.
- Nota Comune 12233 del 16/11/2020
 - scheda dati finalizzata all'aggiornamento del piano d'ambito;
 - scheda dati personale;
 - piano degli investimenti;
 - dichiarazione di veridicità.
- Nota ns. prot. n. 3662 del 10/5/2021 "relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata per la predisposizione dello schema di convergenza".
- Comune del 7/6/2021 "Sintesi degli interventi effettuati dal Comune di Alessandria della Rocca;



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (2)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Bivona**

- 1) Nota comune di Bivona del 15/5/2017, ns. atti n. 1538 del 16/5/2017, "D.lgs. 152/2006 – art.147 – accertamento requisiti gestione autonoma del servizio idrico del comune di Bivona;
- 2) Nota Comune di Bivona n. 2900 del 13/6/2019, ns. prot. 1978 del 13/6/2019 "richiesta di affidamento in forma autonoma del S.I.I. nel territorio comunale di Bivona provincia di Agrigento.
- 3) Mail del 3-4-2020 invio Planimetria sorgenti in territorio di Bivona, ricadenti nella zona di protezione speciale
- 4) Nota Comune n. 4858 del 19/7/2021, ns. prot. 6352 del 20/7/21, "salvaguardia gestione autonoma Comune di Bivona ex art 147, c.2bis, lett. b) D.lgs,152/2006 – scheda riepilogativa adempimenti attuati del comune di Bivona;
- 5) Nota del 27/7/2021, ns. prot. 6646 del 28/7/2021, "Adesione schema regolatorio di convergenza"



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (3)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di Burgio

- Decreto natura 2000 – ITA 020025;
- Decreto di istituzione del parco “Monti Sicani” del 9/12/2014 n. 281/gab;
- Localizzazione sorgenti;
- Relazione sul pregio delle acque;
- Studio corpo idrico ricettore;
- Atto di indirizzo per la predisposizione di una società in house providing;
- Elaborati stralcio progetto definitivo depuratore.
- Pec Comune del 20/11/2020, ns. atti n.3346 del10/11/20, “reitera invio nota 9407 e allegati:
- Regime di accompagnamento
- Nota Comune n. 4722 del 10/6/2019, ns. n.1941 del 11/6/2019, “Richiesta affidamento in forma autonoma del SII nel territorio di Burgio.....;
- Nota n.5860 del 10/8/2017 “Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – accertamento esistenza requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all’atto di indirizzo dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità del 18/5//2017 prot. 4586/gab e di cui all’art.147, comma 2 bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006”
- Valutazione stato ambientale del torrente Garella e fiume Sosio , sui recettore in relazione a scarichi di acque reflue urbane, del 20/10/2017;
- Valutazione analitica acque sorgenti Chiabarè e Galline del 2018;
- Analisi acque destinate a consumo umano
- Delibera G.M. n.158 del 3/6/2019 Atto di indirizzo per la predisposizione dello statuto e documenti complementari per la costituzione di una società in house providing di gestione del ciclo idrico
- Planimetria stato di fatto impianto depurazione maggio2019;

- Aerogrammetria stato di fatto rete fognaria maggio 2019;
- Planimetria opere in progetto impianto depurazione, maggio 2019,
- Procedimento riconoscimento requisiti art. 147 dlgs.152/2006 – individuazione sorgenti
- Aerogrammetria rete fognaria in progetto maggio 2019;
- Nota Comune n.6084 del 20/7/2021, ns. n. 6436 del 21/7/2021, “regime salvaguardia art.147 d.lvo 152/2006- dichiarazione del Sindaco;
- Nota n.6348 del 27/7/2021, ns. prot. 6630 di pari data, “Adesione schema regolatorio di convergenza”





ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (4)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Cammarata**

- 1) Nota del Comune n. 11803 del 12/6/2017, ns. prot. 1896 del 12/6/2017, "Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – accertamento esistenza requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità del 18/5//2017 prot. 4586/gab e di cui all'art.147, comma 2 bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006
- 2) Nota del Comune n. 12367 del 11/6/2019, ns. prot. 1960 del 12/6/2017, "accertamento requisiti previsti dall'art.147 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- 3) Certificazione area sottoposta a vincoli del PRG e vincolo paesaggistico della soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
- 4) Nota Comune n. 15357 del 19/7/2021, ns. 6340 del 2021, "S.I.I. , istanza Comune di Cammarata, per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'art.147 c. 2 bis dlgs.152/2006",
- 5) Nota del 27/7/2021, ns. prot. 6645 del 28/7/2021, "Adesione schema regolatorio di convergenza"



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO


RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (5)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Cianciana**

- ✓ Delibera di Consiglio Comunale del 14-11-2020.
- ✓ Proposta di delibera C.C.25-2020.
- ✓ Rapporto gennaio Vitellacci.
- ✓ Rapporto maggio Vitellacci.
- ✓ Rapporto Novembre Canalaro.
- ✓ Rapporto Novembre Vitellacci.
- ✓ Relazione Integrativa Cianciana art. 147 (14-11-2020) finale
- ✓ Report analisi impianto depurazione Cianciana - c.da Canalaro mese luglio 2019.
- ✓ Report analisi impianto depurazione Cianciana - Vitellacci mese luglio 2019.
- ✓ Report analisi reflue c.da Canalaro Comune di Cianciana mese giugno 2019.
- ✓ Report analisi reflue c.da Vitellacci Comune di Cianciana mese giugno 2019
- ✓ Rapporto ottobre Canalaro.
- ✓ Scheda - all.to A
- ✓ Relazione integrativa per la verifica dei requisiti previsti dall'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 – Servizio idrico in forma autonoma
- ✓ Foto sorgente
- ✓ Stralcio aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti redatto da Sogesid novembre;
- ✓ nota Regione Sicilia n.14380 del 30/3/2015 "procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059.. Trattamento acque reflue urbane comuni di Santa Margherita Belice, Aragona, Cianciana, San Biagio Platani, Burgio, Joppolo Giancaxio.
- ✓ Rapporti di prova su acque diverse periodi 2018 e 2019;
- ✓ Determina del Sindaco n.7 del 14/05/2009, adeguamento tariffe servizio acquedotto esercizio finanziario 20019;

- ✓ pec del 30/5/2019 del Genio Civile di Agrigento, prot. Cianciana n. 6592 del 30/5/2019 "T.U. n.1775/1933 – attingimento idropotabile della sorgente Innamorata 1^ - accertamento requisiti previsti da art, 147 dlgs. 152/2006"
- ✓ nota Comune n. 12546 del 15/12/2020 "accertamento requisiti previsti art.147 dlgs.152/2006 – Comunicazione interventi effettuati"
- ✓ nota Comune n. 7926 del 19/7/21, ns.6339 del 19/7/2021, "Servizio Idrico Integrato – impianti di depurazione reflui cittadini;
- ✓ Nota n. 8175 del 26/7/2021, ns. prot. 6571 del 2021, "Adesione schema regolatorio di convergenza".





ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (6)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Menfi**

- 1) nota Comune n.15282 del 14/6/2017, ns. prot. 1935 del 14/6/17, "riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – Accertamento requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore reg. all'Energia e dei servizi di P.U. del 18/5/2017 prot. 486/gab e di cui all'art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006
- 2) nota Comune n. 7646 del 3/4/2020, ns.prot. 911 del 6/4/2020 "S.I.I. in forma autonoma art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006 – Attestazione vincoli paesaggistici per le fonti di approvvigionamento;
- 3) Relazione di sintesi per la verifica dei requisiti previsti dall'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 – Servizio idrico in forma autonoma del 10/6/2019;
- 4) Nota Comune n.16029 del 31/7/2020, ns. prot. 2123 del 3/8/2020; " S.I.I. Comune di Menfi – Richiesta di adesione allo schema regolatorio di convergenza previsto da art.9 della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr (MTI-3), con dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dall' art. 31.9 dell'allegato A alla delibera;
- 5) Planimetrie e mappe;
- 6) Copia documenti amministrativi citati nella relazione
- 7) Report analitici di sintesi della qualità delle acque destinate al consumo umano e della acque di scarico
- 8) Deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2019 "Servizio idrico integrato. - Presa atto relazione di sintesi per la verifica dei requisiti previsti dall'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006
- 9) Nota Comune n.3124 del 6/9/2019, ns. atti 360 del 7/2/2020, "S.I.I. in forma autonoma - dall'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 – Studio idrologico del bacino di alimentazione dei pozzi Feudotto;
- 10) Attestazione vincoli paesaggistici per le fonti di approvvigionamento.
- 11) Deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2019 "aggiornamento della tariffa per il S.I.I, con effetto 1 gennaio 2019;
- 12) Nota Comune n.23142 del 16/11/2020, ns.atti n.3243 del 16/11/2020 " deposito cartaceo con relativi file su pen-drive;

- documentazione afferente salvaguardia della gestione autonoma comunale dall'art.147 co. 2 bis D.Lgs. 152/2006;
 - Aggiornamento piano d'ambito - trasmissione scheda;
 - Trasmissione dati per l' aggiornamento piano d'ambito.
 - Nota Comune "scheda di attuazione Adempimenti".
- 13) Nota n. 13471 del 8/7/2021, ns. prot. 5945 del8/7/2021 " piano degli obblighi per lo schema di convergenza ai sensi art.31, co. 9 e 10 dell'allegato A delibera ARERA n.580/2019





ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (7)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Santa Margherita Belice**

- 1) nota Comune n.11492 del 20/6/2017, ns. prot. 2041 del 20/6/2017 "riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia – Accertamento requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore reg. all'Energia e dei servizi di P.U. del 18/5/2017 prot. 486/gab e di cui all'art.147 c.2 bis lett.b) D.lgs.152/2006
- 2) Nota comune n.10349 del 24/6/20216 "procedura d'infrazione comunitaria 2014/2059 – attuazione direttiva 91/271/CEE – risposta a nota n.26247 del 13/6/2016"
- 3) pec Comune del 10/6/2019, ns. prot.1926 del 10/6/2019 " trasmissione:relazione tecnico – descrittiva con allegati:
 - 1) analisi reflui depuratore comunale
 - 2) analisi acqua sorgente Garra,
 - 3) report sistema depurativo;
 - 4) relazione tecnica sul corpo ricettore -torrente Cava;
 - 5) chiarimenti e note sulla procedura d'infrazione;
 - 6) planimetria sorgente Garra;
 - 7) autorizzazione allo scarico dei reflui depurati e richiesta di rinnovo .
- 4) Nota Comune n. 13100 del 10/6/2019 ns. prot. 1926 del 10/6/2019 " accertamento requisiti previsti dall'art.147 del D.Lgs. 152/2006 (trasmissione relazione tecnica e allegati a supporto)
- 5) Relazione tecnico – descrittiva delle fonti, della gestione e degli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento dell'acqua per usi potabili del Comune di Santa Margherita Belice . Accertamento requisiti previsti dall'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006.
- 6) Nota Comune n.7228 del 29/4/2020, ns. prot. 1095 del 29/4/2020 "trasmissione parere pro veritate";
- 7) Nota Comune n.19868 del 30/9/2020, "riconoscimento requisiti ex art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006; richiesta riconoscimento immediato della deroga come prevista e disposta ex art. 147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006
- 8) Nota Comune n.25698 del 26/11/2020, ns. prot. 3422 del 27/11/2020 "trattamento acque reflue e accertamento requisiti ai fini del riconoscimento della salvaguardia di cui all'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006"

- 9) Nota Comune n.1823 del 13/11/2020 "dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti ex art.147 c.2 bis . D.lgs. 152/2006"
- 10) Nota Comune n.25755 del 27/11/2020, ns. prot. 3435 del 27/11/2020 "trattamento acque reflue e accertamento requisiti ai fini del riconoscimento della salvaguardia di cui all'art.147 co. 2 bis del D.Lgs. 152/2006"
- 11) Nota Comune del 7/6/2021 scheda ricognitiva
- 12) Nota Comune n. 13557 del 20/7/2021, ns. prot. 6418 del 21/7/21, "Censimento scarichi fognari"
- 13) Nota Comune n. 13607 del 21/7/2021, ns. prot. 6452 di pari data "Riconoscimento salvaguardia di cui all'art.147, c.2 bis lett.b)n del d.lgs. 152/2006;
- 14) Nota del 23/7/2021, ns. prot. 6536 del 26/7/2021 "Adesione schema regolatorio di convergenza"





ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

RICONOSCIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 2 BIS D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

ALLEGATO (8)

Documentazione presentata e depositata presso l'ATI di Agrigento da parte del Comune di **Santo Stefano Quisquina**

1) Nota Comune n.4661 del 7/6/2019, ns. prot. n. 1901 del 7/6/2019 "Accertamento requisiti previsti da art.147 D. Lgs. 152/2006 – trasmissione documentazione:

- Mappatura con ubicazione della risorsa idrica;
- Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area di ubicazione del pozzo, con vincoli;
- Planimetrie dei vincoli e delle aree protette della risorsa idrica;
- Relazione sulla continuità nell'esistenza della gestione e sulla copertura totale con le acque prelevate del fabbisogno idrico del Comune;
- Attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica sulla presenza nelle utenze idriche dei contatori e di assenza di procedure d'infrazione comunitaria;
- Copia analisi chimico – fisiche per la rispondenza ai parametri di qualità delle acque prelevate
- Copia del Decreto 21/01/2003 -Riconoscimento acqua minerale del bacino di riferimento;
- Copia Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2016;
- Copia Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 12/04/2019;
- Copia comunicazione Presidenza della Regione di inserimento del progetto di adeguamento del depuratore comunale, tra gli interventi da finanziare con il "Patto per la Sicilia";
- Cartografia con zonizzazione del Parco dei Monti Sicani nel territorio di Santo Stefano Quisquina;
- Cartografia con delimitazione del bacino idrografico della Quisquina.

2) Certificato di destinazione urbanistica

3) Nota n. 9558 del 16/11/2020, ns. atti n. 3258 del 16/11/2020, "Salvaguardia della gestione autonoma comunale, ex art.147 co. 2 bis lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;

- Deliberazione di C.C.n. 14 del 31/08/2006;
- Deliberazione di G.M. n. 63 del 11/09/2006;
- Deliberazione di G.M. n. 62 del 24/08/2012;
- Copia rapporti di prova relativi a controlli analitici effettuati sull'acqua potabile;
- Copia Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/03/2020;

- Deliberazione del C.C. n.48 del 19/12/2014;
 - Deliberazione del C.C.n. 31 del 24/07/2015;
 - Deliberazione del C.C. n. 11 del 25/03/2015;
 - Deliberazione del C.C. n. 10 del 04/03/2015;
 - Deliberazione del C.C. n. 48 del 19/12/2014;
 - Deliberazione del C.C. n. 28 del 27/09/2012;
 - Deliberazione del C.C. n. 38 del 22/10/2012;
 - Deliberazione del C.C. n. 7 del 20/02/2009;
 - Deliberazione del C.C. n. 1 del 31/01/2007;
 - Ordinanza Sindacale n. 142 del 03/03/2011
 - Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/07/2013;
 - Stralcio C.T.R. con indicazione del Pozzo;
 - Planimetria delle Aree tutelate per legge – Art. 142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i., con indicazione del pozzo;
 - Attestato zona montana;
 - Attestazione cittadini residenti al 11/11/2020;
 - Certificazione ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP;
 - Piano Economico e determinazione tariffaria anno 2020;
 - Relazione redatta secondo le linee guida del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 4) Nota Regione Sicilia n.151 del 7/1/2021, ns. prot. n.52 del 7/1/2021, “Comune di Santo Stefano Quisquina – convocazione conferenza dei servizi semplificata, progetto esecutivo lavori completamento ed adeguamento al D.lgs. 152/2006 dell’impianto di depurazione comunale di Santo Stefano Quisquina
- 5) Nota Comune n. 9138 del 2/11/2020, ns. n. 3063 del 2/11/2020, “trasmissione documenti e scheda finalizzata aggiornamento piano d’ambito”
- Scheda dati;
 - N° 2 schede proposte di progetto di rifacimento rete idrica comunale;
 - Deliberazione di G.C. approvazione struttura tariffaria;
 - Piano Economico e determinazione tariffaria anni 2019 e 2020
 - Relazione descrittiva sugli impianti del Servizio Idrico Integrato,;
 - Dichiarazione di veridicità;
 - Scheda dati dipendenti Servizio Idrico.
- 6) Nota Comune n.7554 del 14/9/2020, ns. prot. n. 2516 del 16/9/2020, “S.I.I. , art 147 ,,,,, - attività di verifica:
- ❖ Relazione sullo stato di attuazione;
 - ❖ Piano economico finanziario anno 2020 e delibera di approvazione;
 - ❖ Sistema tariffario 2020;
 - ❖ Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato;
 - ❖ Carta del servizio idrico.
- 7) nota del Comune ns. prot n. 1881 del 22/3/2021 “relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata per la predisposizione dello schema di convergenza
- 8) nota n.5345 del 7/6/2021 S.I.I. , art.147 c. 2 bis del dlgs. 152/2006
- 9) nota n.6535 del 19/7/2021, ns. prot.6350 del 19/7/2021 – S.I.I., art.147 c. 2 bis del dlgs. 152/2006 (dichiarazione del Sindaco)
- 10) nota del Comune ns. prot n. 1881 del 22/3/2021 “relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata per la predisposizione dello schema di convergenza